



DOCUMENTO DESCRITTIVO

**"Banco di Credito P.Azzoaglio SpA – Prestito
obbligazionario perpetuo *Additional Tier 1* "12%**

€ 10.000.000,00

ISIN IT0005525131

AVVERTENZE

Il presente documento descrittivo (il "Documento"), predisposto da Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A. (la "Banca" o l'"Emittente"), costituisce una informativa agli investitori (sia attuali che potenziali) sulle principali caratteristiche e sui rischi delle obbligazioni perpetue "Banco di Credito P.Azzoaglio SpA – Prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 ", codice ISIN IT0005525131 (le "Obbligazioni" o il "Prestito Obbligazionario").

La Banca ha redatto il presente Documento al solo scopo di fornire agli investitori gli elementi informativi utili ad effettuare un corretto apprezzamento dell'opportunità di sottoscrivere o acquistare le Obbligazioni.

Prima di assumere qualsiasi decisione in merito all'eventuale sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni, gli investitori sono invitati a valutare attentamente (i) il regolamento del Prestito Obbligazionario (il "Regolamento") (ii) le informazioni contenute nel presente Documento, disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, e, in particolare, nei paragrafi relativi ai fattori di rischio; (iii) le informazioni contenute in tutti i documenti, i bilanci ed i comunicati pubblicati dall'Emittente; nonché (iv) le altre informazioni pubblicate dalla Banca e disponibili sul sito internet <https://www.azzoaglio.it/>.

L'offerta delle Obbligazioni ("Offerta") è rivolta esclusivamente a soggetti che abbiano la qualifica di clienti professionali o controparti qualificate (gli "Investitori Qualificati"), ai sensi, rispettivamente, (i) dell'art. 35, comma 1, lett. d) e dell'Allegato 3 e (ii) dell'art. 61, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i. (il "Regolamento Intermediari") e, pertanto, potranno essere sottoscritte o acquistate esclusivamente da tali soggetti. In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi (i) dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m.i. (il c.d. "Regolamento Prospetti") nonché (ii) ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. e dell'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

L'Offerta delle Obbligazioni è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Regno Unito, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia). Conseguentemente, le Obbligazioni non sono né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (e successive modifiche e integrazioni), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi altro paese nella quale la vendita e/o la sottoscrizione di titoli non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei suddetti paesi o, comunque, al di fuori dell'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

Il presente Documento non costituisce un prospetto informativo e non è stato approvato dalla CONSOB o da qualsiasi altra autorità di vigilanza (inclusa la Banca d'Italia).

Il Documento è aggiornato alla data del 20 dicembre 2022, pertanto l'Emittente potrebbe mettere a disposizione del pubblico comunicati e/o documenti contenenti informazioni più aggiornate rispetto a quelle contenute nel presente Documento.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni, per sua natura, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito. L'offerta delle Obbligazioni è finalizzata ad incrementare il patrimonio di vigilanza della Banca e, in particolare, il capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di rafforzare gli equilibri patrimoniali dell'Emittente ed assicurare, anche nel futuro, il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa di vigilanza applicabile.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

La denominazione legale dell'Emittente è "Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A..".

La Banca è iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo al n. 00166050047, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00166050047, Numero Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) 1368; l'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 1717/8, Codice ABI 03425, e al Registro Unico Intermediari (R.U.I.) D00027031. L'Emittente aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario ed all'Arbitro Bancario Finanziario.

La Banca ha sede legale e direzione generale in Ceva in Via Andrea doria 17, CAP 12073

Il sito *internet* dell'Emittente è www.azzoaglio.it; l'indirizzo di posta elettronica certificata è direzione@pec.azzoaglio.it; i recapiti telefonici sono tel.+39 01747241 e fax +39 0174724252.

Storia ed evoluzione dell'Emittente

Il Banco Azzoaglio viene fondato da Paolo Azzoaglio, commerciante, proprietario terriero ed immobiliare, nel gennaio del 1879 a Ceva in Via Andrea Doria 17, proprio durante gli anni delle grandi migrazioni verso gli Stati Uniti.

La storia del Banco rimane legata al territorio cevano fino agli anni '60 con la prima filiale a Garessio, per poi muoversi verso la Liguria, estendendosi anche verso le Langhe ed il Saluzzese. In questi anni si sviluppano anche prodotti storici del banco dedicati a famiglie, imprese, giovani ed investitori.

Oggi il Banco, sotto la guida di Erica e Simone Azzoaglio rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato Esecutivo accompagnati dal Direttore Generale Carlo Ramondetti è giunto alla quarta generazione. È stata avviata la digitalizzazione della banca, l'affiancamento alle aziende sviluppando servizi dedicati agli imprenditori tra cui il servizio agevolato e la consulenza di impresa.

La denominazione attuale dell'Emittente è Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A

L'Emittente ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Esso può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi di investimento, bancari e finanziari consentiti, inclusa l'assunzione e la gestione di partecipazioni. Esso esercita inoltre ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dello scopo sociale. Nello svolgimento della sua attività l'Emittente può emettere obbligazioni, eventualmente anche convertibili, secondo le disposizioni di legge, di volta in volta vigenti, e dello Statuto.

Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione		Collegio Sindacale	
Presidente	Erica Azzoaglio	Presidente	Alberto Murialdo
Consiglieri	Simone Azzoaglio	Membri	Ezio Bonatto
	Elena Cabutti		Lorenzo Frignati
	Mauro Catani		
	Luca Jeantet		
	Lucio Siboldi		
Presidente onorario	Francesco Azzoaglio		
Comitato Esecutivo		Direzione Generale	
Presidente	Simone Azzoaglio	Direttore Generale	Carlo Ramondetti
Membri	Mauro Catani		
	Elena Cabutti		

Principali attività

L'attività dell'Emittente ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme; la Banca può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità Rilevante.

L'attività bancaria tradizionale è svolta con l'offerta di un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari alla clientela che si concentra:

- nella raccolta diretta, svolta principalmente tramite apertura di conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, conti deposito, pronti contro termine ed emissione di prestiti obbligazionari;
- negli impieghi verso clienti, rappresentati da scoperti di conto corrente, anticipi salvo buon fine e su fatture, mutui e prestiti personali, portafoglio commerciale e finanziario, finanziamenti *import/export* e finanziamenti a breve;
- nella tesoreria di proprietà;
- nella intermediazione finanziaria e nella distribuzione assicurativa;
- nei servizi di pagamento e monetica.

La Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. Le principali categorie di prodotti venduti e svolti sono quelli bancari, assicurativi e prodotti finanziari nonché i servizi connessi e strumentali.

Strategia Commerciale

Nell'ultimo anno la Banca ha continuato, in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano industriale 2022-2025, a lavorare sull'offerta commerciale lungo le direttrici strategiche definite nel piano stesso, rafforzando il ruolo di banca autonoma del territorio ed implementando un modello di sviluppo secondo logiche di vitalità aziendale centrate sull'attitudine reddituale e la sostenibilità nell'allocazione delle risorse, anche sotto il profilo dei *ratio* prudenziali.

Le linee guida del Piano Strategico poggiano su tre principali pilastri:

- consolidamento della propria posizione patrimoniale
- sviluppo sostenibile del business che, partendo da una buona capacità strutturale di esprimere redditività, costruita nel triennio precedente, punta sulla crescita dei ricavi da intermediazione con la clientela ordinaria, anche tramite lo sviluppo della propria operatività in nuove nicchie di mercato specialistiche
- maggior presidio dei rischi connessi sia all'attività caratteristica, sia ai nuovi progetti innovativi da avviare.

L'Emittente si è altresì concentrato sul lato dello sviluppo dell'integrazione tra la rete fisica ed il canale telematico quale strumento sia per disporre operazioni che per comunicare con la clientela. Sono stati svolti significativi interventi per il costante aggiornamento tecnologico di questi canali ed il continuo accrescimento del livello di sicurezza.

Raccolta complessiva

La raccolta complessiva (diretta, amministrata e del risparmio gestito) si è attestata al 30 giugno 2022 a Euro 2.505.248 migliaia di euro, in leggera diminuzione rispetto a dicembre 2021 ove il valore era 2.559.504 migliaia di euro (-2,12%).

In dettaglio, Al 30.06.2022 la raccolta diretta del Banco si è attestata a 1.571.579 migliaia di euro che si confrontano con i 1.556.104 migliaia di euro di fine 2021. I dati evidenziano un incremento di 15 milioni di euro, pari allo 0,99%, rispetto all'esercizio precedente.

La raccolta indiretta del Banco si è fissata a 933,668 migliaia di euro con una diminuzione rispetto all'esercizio precedente pari al 6,95%. Il risparmio amministrato si è attestato su un valore pari a 335.972 migliaia di euro, in diminuzione del 6,30% rispetto all'esercizio precedente.

La diminuzione è conseguenza inevitabile dell'andamento dei mercati nell'attuale contesto mondiale.

Con riferimento al mercato del Risparmio Gestito le polizze assicurative risultano in leggera diminuzione rispetto all'esercizio precedente attestandosi su un valore pari a 283.917 migliaia di euro. I fondi comuni di investimento registrano una diminuzione di circa 41 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.

Gli impieghi creditizi

I crediti con clientela al netto delle rettifiche di valore si sono attestati al 30 giugno 2022 a 1.128.484 migliaia di euro, segnando un aumento del 15,42% rispetto al 31 dicembre 2021.

Nel corso del primo semestre del 2022 il Banco ha continuato a sostenere il territorio in particolare attraverso la concessione di credito e di forme di assistenza all'interno del perimetro definito dalle autorità di vigilanza.

I dati di bilancio, dettagliati per le diverse forme tecniche, evidenziano che i conti correnti attivi con la clientela si sono attestati a 91.782 migliaia di euro, con un aumento del 1,57% rispetto ai 90.361 migliaia di euro del 31.12.2021; il settore mutui e sovvenzioni attive registra un aumento (+19,62%) pari a 150.726 migliaia di euro rispetto al 31.12.2021; i prestiti personali sono diminuiti del 8,73% mentre gli altri finanziamenti registrano un aumento del 7,04% rispetto all'esercizio precedente.

Nella gestione dell'attività creditizia, una particolare attenzione è stata come da sempre riservata alla frammentazione e diversificazione degli impieghi. In coerenza con le vigenti definizioni di vigilanza, le attività finanziarie deteriorate sono ripartite nelle categorie delle sofferenze, delle inadempienze probabili e delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Al 30 giugno 2022 i crediti deteriorati netti verso la clientela evidenziano, rispetto all'esercizio precedente, una diminuzione in valore assoluto di 1 milione di euro. Le sofferenze nette sono aumentate di 1,1 milioni di euro; le inadempienze probabili sono diminuite di 3,2 milioni di euro mentre le esposizioni scadute sono aumentate di 1,1 milioni di euro.

Si rimarca il generale ricorso ai previsti decreti di erogazioni di finanziamento a favore delle imprese colpite dalla pandemia Covid che ha permesso alle stesse aziende di superare l'attuale contesto epidemico e nello stesso tempo ha consentito al Banco, che non ha mai cessato di essere vicino al territorio, di mitigare i rischi assunti per sostenere le piccole e medie realtà dei clienti. A tale proposito il Banco ha pertanto stanziato le percentuali medie di copertura sulle esposizioni deteriorate sulla base del rischio effettivamente rimasto in capo al Banco, ovvero sulla quota non fronteggiata da garanzie di compiuta rilevanza quali sono le garanzie rilasciate dallo Stato

Il patrimonio netto contabile

L'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell'ambito della pianificazione strategica aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell'importanza crescente che la dotazione di mezzi propri assume per la crescita dimensionale e il rispetto dei vincoli e requisiti di vigilanza.

Al 30.06.2022 il patrimonio netto ammontava a 69.152 migliaia di euro che, confrontato con il dato del 31.12.2021, risulta in decremento per 6,11%. Risulta così suddiviso:

Tra le "Riserve da valutazione" figurano le riserve negative relative alle attività finanziarie valutate al fair value pari a 7.475 migliaia di euro; questo importo comprende riserve positive per 6.434 migliaia di euro (fra cui la riserva di valutazione positiva sul titolo Banca Passadore Spa pari a 6.273) e riserve negative per 13.448 migliaia di euro. Nelle riserve da valutazione figurano anche le riserve negative derivanti dalla valutazione attuariale dei piani previdenziali a benefici definiti, pari a 443 migliaia di euro.

I fondi propri ai fini prudenziali sono calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati in applicazione dei principi IAS/IFRS e delle politiche contabili adottate, nonché tenendo conto della disciplina prudenziale applicabile.

Il margine di interesse

Il risultato derivante dal margine di interesse al 30.06.2022 è stato pari a 15.990 migliaia di euro, registrando un aumento del 50,56% rispetto al corrispondente periodo del 2021.

Gli interessi attivi, pari ad un totale di 18.789 migliaia di euro, sono aumentati rispetto al 30.06.2021 complessivamente di 5.873 migliaia di euro; gli interessi su conti correnti attivi e su mutui sono risultati in aumento rispetto al periodo precedente per 4.858 migliaia di euro, gli interessi attivi su titoli sono aumentati di 1.954 migliaia di euro e quelli da banche aumentano di 1.206 migliaia di euro. Questa ultima voce include, solo nel 2022, anche gli interessi riferiti al finanziamento TLTRO-III per un importo pari a 1.072 migliaia di euro.

Gli interessi passivi hanno segnato un incremento del 21,91% rispetto al 30.06.2021 pari a 503 migliaia di euro, sostanzialmente ascrivibile alla variazione della raccolta.

Il margine di intermediazione

Il margine di intermediazione si è attestato a 26.840 migliaia di euro, con un incremento di 4.110 migliaia di euro pari al 18,08% rispetto al 30.06.2021.

E' proseguito anche nel corso del 2022 l'aumento dei ricavi netti commissionali risultati pari a 6.339 migliaia di euro, a fronte dei 5.162 migliaia di euro conseguiti nel 2021 (+22,80%). L'aggregato delle commissioni attive evidenzia un aumento generalizzato su tutte le voci commissionali.

Le commissioni passive hanno registrato un aumento di 55 migliaia di euro, pari al 14,91%, principalmente imputabili ai maggiori oneri interbancari legati all'incremento dell'operatività giornaliera.

La voce Dividendi è stata pari a 491 migliaia di euro in aumento del 75,99% rispetto all'omologo periodo precedente.

Il risultato netto dell'attività di negoziazione è stato pari a 511 migliaia di euro che si confronta con 731 migliaia di euro al 30.06.2021.

La voce Utili da cessione con impatto sulla redditività complessiva e al costo ammortizzato è pari a 3.485 migliaia di euro che si confronta con un dato al 30.06.2021 pari a 5.849 migliaia di euro. Si evidenzia che nel mese di giugno il Banco ha ceduto Crediti di imposta Ecobonus realizzando un utile di 461 migliaia di euro.

La voce "risultato netto attività passività finanziarie valutati al fair value" è pari a 24 migliaia di euro che si confronta con un dato al 30.06.2021 pari a 94 migliaia di euro.

Utile netto

Le imposte del periodo pari a 3.408 migliaia di euro hanno registrato un incremento rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente guidato sostanzialmente dalla maggior base imponibile. Dedotte le imposte di competenza si ottiene un utile netto al 30.06.2022 di 7.085 migliaia di euro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

I termini indicati con lettera maiuscola e non definiti nel presente documento, avranno il medesimo significato attribuitogli nel Regolamento.

Denominazione Strumento Finanziario	Banco di Credito P.Azzoaglio SpA – Prestito obbligazionario perpetuo <i>Additional Tier 1</i> –Codice ISIN IT0005525131.
Emittente	Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.A..
Tipo investimento	Obbligazione domestica subordinata, perpetua, a tasso fisso con <i>reset</i> quinquennale (grado di subordinazione: strumenti aggiuntivi di classe 1 – <i>Additional Tier 1</i> ; vedi box " <i>Principali rischi collegati all'investimento</i> "). Rivolto solo ai clienti professionali e a controparti qualificate.
Caratteristiche principali delle Obbligazioni	<p>Le Obbligazioni si qualificano come strumenti di <i>Additional Tier 1</i> e costituiscono passività subordinate dell'Emittente.</p> <p>Pertanto, in caso di liquidazione volontaria o involontaria o di fallimento dell'Emittente (inclusa, <i>tra l'altro</i>, la Liquidazione Coatta amministrativa) o di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali (ad eccezione di una Riorganizzazione Approvata), il diritto di ciascun Portatore delle Obbligazioni al pagamento (a) del Valore Nominale Corrente (come eventualmente ridotto dell'Importo di Svalutazione con riferimento a un Evento Attivatore che è già verificato ma la cui Data di Efficacia della Svalutazione non si è ancora verificata) delle Obbligazioni e (b) di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto con riferimento alle Obbligazioni (incluso il pagamento di qualsiasi interesse maturato e non ancora pagato e non cancellato nonché il risarcimento per i danni riconosciuti per la violazione di qualsiasi obbligo, ove pagabili), sarà - in ogni momento - soddisfatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) <i>pari passu</i> con tutti gli altri Portatori delle Obbligazioni; (b) almeno <i>pari passu</i> con i pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti Paritari (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti Paritari) esistenti o futuri dell'Emittente; (c) con priorità rispetto ai pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti <i>Junior</i> (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti <i>Junior</i>) esistenti o futuri dell'Emittente; (d) subordinatamente rispetto ai pagamenti dovuti (i) ai depositanti dell'Emittente, presenti e futuri; (ii) ad altri creditori non subordinati dell'Emittente, presenti e futuri (inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello); (iii) ad altri creditori subordinati dell'Emittente, presenti e futuri (diversi dai portatori di Strumenti Paritari e/o Strumenti <i>Junior</i>), aventi un minor grado di subordinazione, inclusi, <i>inter alia</i>, gli strumenti di Capitale di Classe 2. <p>A prescindere dalla liquidazione o dalla sottoposizione a procedure fallimentari dell'Emittente, le Obbligazioni sono soggette, <i>inter alia</i>, alle previsioni (i) della Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 e s.m.i. che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("Direttiva BRRD"), come implementata dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i "Decreti BRRD") e (ii) del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 e s.m.i. che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico ("Regolamento MRU"); pertanto, in caso di applicazione di tale normativa, il rimborso del capitale, nonché gli altri pagamenti e distribuzioni</p>

a valere sulle Obbligazioni potrebbero essere messi a rischio in tutto o in parte (si veda anche la sezione "*Principali rischi collegati all'investimento*" per una illustrazione più dettagliata della predetta disciplina e delle relative conseguenze in caso di sua applicazione).

Le Obbligazioni non prevedono alcuna data di scadenza o di rimborso fissa. I Portatori delle Obbligazioni non avranno alcun diritto di richiedere il rimborso delle Obbligazioni.

Infatti, ove non siano state precedentemente rimborsate, acquistate e cancellate in conformità al Regolamento, le Obbligazioni saranno rimborsabili alla data di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o involontaria) o fallimento (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente (ad eccezione di una Riorganizzazione Approvata), ai sensi (a seconda dei casi) (i) di una delibera dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente, (ii) di qualsiasi disposizione statutaria dell'Emittente (che, alla Data di Emissione, prevede che la durata dell'Emittente scada il 31 dicembre 2050, ma se tale data di scadenza viene prorogata, il rimborso delle Obbligazioni sarà prorogato di conseguenza), o (iii) di qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

A tale data di rimborso e subordinatamente alla Condizione 6 (*Status e subordinazione delle Obbligazioni*) del Regolamento, le Obbligazioni diventeranno esigibili, ad un importo pari al loro Valore Nominale Corrente (ridotto, se del caso, dell'eventuale Importo della Svalutazione relativo ad un Evento Attivatore che si è verificato, ma per il quale non si è ancora verificata la Data di Efficacia della Svalutazione) unitamente agli interessi maturati fino alla data di rimborso (esclusa, e a condizione che gli stessi non siano stati cancellati in conformità alla Condizione 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e agli eventuali Importi Aggiuntivi dovuti e pagabili ai sensi della Condizione 12 (*Tassazione*).

Inoltre, qualora si verifichi un Evento Attivatore – ossia il fatto che il coefficiente di capitale primario di classe 1 (*CET1 Ratio*) dell'Emittente sia inferiore al 5,125 %– l'Emittente– in conformità con la Condizione 9 (*Meccanismo di Assorbimento delle Perdite*) (a) dovrà cancellare il pagamento di tutti gli interessi maturati e non pagati sulle Obbligazioni fino alla Data di Efficacia della Svalutazione; e (b) dovrà procedere, in ogni caso e senza indugio, alla obbligata e irrevocabile riduzione del Valore Nominale Corrente dell'Obbligazione, in misura proporzionale al valore di tutte le altre Obbligazioni e degli altri strumenti aggiuntivi di classe 1 e secondo quanto indicato nel Regolamento (la "Svalutazione").

La Svalutazione può intervenire in più di un'occasione e l'Obbligazione può essere oggetto di svalutazione in più occasioni.

Qualunque Svalutazione non costituisce una causa di insolvenza dell'Emittente né una violazione delle sue obbligazioni contrattuali o dei suoi doveri o un inadempimento di qualsivoglia tipo e non legittima i titolari delle Obbligazioni Perpetue a richiedere la dichiarazione di insolvenza o la liquidazione dell'Emittente.

Dopo che è intervenuta una Svalutazione, qualora sia stato registrato un Utile Netto, l'Emittente potrà - a sua insindacabile ed assoluta discrezione, reintegrare (in tutto o in parte) il Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione su base *pro rata* con ogni altra Obbligazione e con ogni altro Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite che preveda delle condizioni di rivalutazione simili a quelle delle Obbligazioni, in conformità con e nei limiti delle disposizioni della Condizione 9.3 (*Rivalutazione*) del Regolamento e della Normativa Bancaria Applicabile incluso, tra l'altro, l'Articolo 21 del Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014. (una

	<p>“Rivalutazione”)</p> <p>Qualsiasi Rivalutazione delle Obbligazioni e qualsiasi rivalutazione di altri Strumenti Svalutati di Assorbimento delle Perdite, e il pagamento di interessi o altre distribuzioni a valere sulle Obbligazioni e su altri Strumenti Svalutati di Assorbimento delle Perdite (se del caso), saranno operati a piena discrezione dell'Emittente e non vi sarà alcun obbligo per l'Emittente di operare o accelerare una Rivalutazione in qualsiasi circostanza specifica.</p> <p>Infine, le Obbligazioni potranno essere riacquistate o rimborsate anticipatamente: (a) a partire dal 22 giugno 2028 e a seguire qualsiasi Data di Pagamento annuale successiva coincidente con il mese di dicembre o (b) in qualsiasi momento, nel caso in cui si sia verificato un Evento Regolamentare o un Evento Fiscale, al Valore Nominale Corrente (che in caso di precedente Svalutazione non compensata da una successiva Rivalutazione, potrà anche essere inferiore al Valore Nominale Originario), unitamente agli eventuali interessi maturati e non pagati e non precedentemente cancellati, su iniziativa dell'Emittente, soltanto (i) nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 77 e 78 del CRR, e previa autorizzazione della rilevante Autorità Rilevante e (ii) secondo quanto indicato nella Condizione 10 (Rimborso delle Obbligazioni) del Regolamento. (si veda anche la sezione "<i>Principali rischi collegati all'investimento</i>" per una illustrazione più dettagliata della predetta disciplina e delle relative conseguenze in caso di sua applicazione).</p>
Rating Emittente e/o Obbligazioni	Non applicabile.
Durata	Perpetua.
Valore Nominale unitario	Euro 200.000 non frazionabile
Valore nominale complessivo	Euro 10.000.000
Taglio Minimo iniziale	Euro 200.000 con multipli di 200.000
Data di emissione	22/12/2022
Data di Godimento	22/12/2022
Tasso nominale annuo lordo e pagamento delle cedole	<p>L'Obbligazione corrisponde, con cadenza mensile posticipata, alle date di pagamento (ciascuna una "Data di Pagamento") che cadono il 22 di ogni mese di ogni anno (a partire dalla data di pagamento che cade il 22 gennaio 2023) una cedola lorda pari al tasso di interesse (il "Tasso di Interesse") applicabile, calcolato sul Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione.</p> <p>Il Tasso di Interesse Iniziale è pari al 12% annuo lordo e sarà utilizzato per i pagamenti delle cedole fino alla Data di Pagamento che cadrà il 22 dicembre 2027 (la "Prima Data di Reset").</p> <p>In corrispondenza della Prima Data di Reset, il Tasso di Interesse sarà ricalcolato sulla base del Tasso Mid-Swap a 5 anni rilevato alla data che cade 2 Giorni di Regolamento Target prima della Data di Reset, maggiorato di 915,8 <i>basis points</i> (il "Margine"). Tale Tasso di Interesse sarà utilizzato per le Date di Pagamento che ricadono nei successivi 5 anni. Il Tasso di Interesse sarà ricalcolato ogni 5 anni secondo le modalità sopra descritte.</p> <p>L'Importo degli Interessi di ogni Cedola, con riferimento a ciascuna Obbligazione per ciascun Periodo di Interessi, sarà calcolato dall'Agente di</p>

Calcolo sulla base della seguente formula:

$$\text{Importo degli Interessi} = \text{VN} \times \text{T} \times \text{DCF}$$

dove per:

- "VN" si intende il Valore Nominale Corrente dell'Obbligazione durante tale Periodo di Interessi;
- "T" si intende il Tasso di Interesse durante tale Periodo di Interessi;
- "DCF" o "Day Count Fraction" si intende, per quanto riguarda il calcolo dell'Importo degli Interessi per qualsiasi periodo di tempo (il "Periodo di Maturazione"), "Actual/365 (ICMA)":
 - qualora il numero di giorni del Periodo di Maturazione sia uguale o inferiore al Periodo Ordinario in cui termina il Periodo di Maturazione, il numero di giorni di tale Periodo di Maturazione diviso per il prodotto di (1) il numero di giorni in tale Periodo Ordinario e (2) il numero di Periodi Ordinari che normalmente terminano in un anno solare; e
 - qualora il Periodo di Maturazione sia più lungo di un Periodo Ordinario in cui termina il Periodo di Maturazione, la somma di:
 - il numero di giorni di tale Periodo di Maturazione che ricadono nel Periodo Ordinario in cui inizia il Periodo di Maturazione diviso per il prodotto di (1) il numero di giorni in tale Periodo Ordinario e (2) il numero di Periodi Ordinari in un anno solare; e
 - il numero di giorni di tale Periodo di Maturazione che ricadono nel successivo Periodo Ordinario diviso per il prodotto di (1) il numero di giorni di tale Periodo Ordinario e (2) il numero di Periodi Ordinari in un anno solare;

Il Regolamento del Prestito Obbligazionario disciplina inoltre (i) le modalità di calcolo del Tasso di Interesse a seguito di Svalutazioni o Rivalutazioni delle Obbligazioni (cfr. Condizioni 7.7 (*Calcolo dell'Importo degli Interessi in caso di Svalutazione*) e 7.8 (*Calcolo dell'Importo degli Interessi in caso di Rivalutazione*); (ii) le procedure da adottare nel caso in cui il Tasso Mid-Swap a 5 anni non fosse disponibile (cfr. Condizione 7.10 (*Soluzione di ripiego (c.d. "Fallback")*) o (iii) dovesse verificarsi un evento relativo al Tasso di Riferimento tale da richiederne la relativa sostituzione (cfr. Condizione 7.11 (*Sostituzione del Tasso di Riferimento*)).

In conformità con le previsioni della Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli interessi*) del Regolamento, l'Emittente potrà non effettuare e cancellare (in tutto o in parte), a propria discrezione per un periodo di tempo illimitato e su base non cumulativa, i pagamenti relativi alle cedole in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento degli interessi. In ogni caso, il pagamento delle cedole potrà avvenire soltanto a valere su Elementi Distribuibili (come individuati nel Regolamento)

Ferma restando la facoltà di non effettuare il pagamento delle cedole e di cancellazione delle stesse da parte dell'Emittente e il divieto (ove applicabile) di effettuare pagamenti su strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile (in particolare, la Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V della Circolare n. 285 che attua l'Articolo 141(2) della CRD IV), prima che l'Ammontare Massimo Distribuibile (come infra definito) sia calcolato, l'Emittente dovrà obbligatoriamente cancellare (in tutto o in parte) il pagamento delle cedole alla relativa Data di Pagamento nelle ipotesi indicate nel Regolamento (si veda anche la sezione "Principali rischi collegati all'investimento").

Rimane inteso che il mancato pagamento delle cedole non costituirà un

	evento di inadempimento, di accelerazione o di default dell'Emittente o comunque una causa di insolvenza dell'Emittente né una violazione delle sue obbligazioni contrattuali o dei suoi doveri e non legittima i titolari delle Obbligazioni a richiedere la dichiarazione di insolvenza o la liquidazione dell'Emittente.
Prezzo di emissione	100% del Valore Nominale sottoscritto
Periodo di Offerta	Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 22 dicembre 2022 al 22 marzo 2023. L'Emittente potrà, inoltre, durante il Periodo di Offerta decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più <i>tranche</i> , fino all'ammontare complessivo massimo di euro 10.000.000 dandone comunicazione e comunque nel rispetto della Normativa Bancaria Applicabile
Valore di rimborso	Non determinabile.
Garanzie di terzi	Non previste.
Prezzo dello strumento (scomposizione della struttura)	Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni non incorpora alcuna commissione di distribuzione/collocamento.
Quotazione/Negoziazione mercato secondario	L'Emittente non intende richiedere l'ammissione a quotazione o alle negoziazioni delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione italiano od europeo. Inoltre, non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni presso internalizzatori sistematici e l'Emittente non si assume alcun impegno o obbligo a procedere al riacquisto delle Obbligazioni.
Informativa costi, oneri e incentivi	Con riferimento all'Offerta delle Obbligazioni non è prevista l'applicazione di alcun costo e onere relativo alle stesse.
A chi si rivolge	Le Obbligazioni sono riservate a clienti professionali e controparti qualificate (come definite nella Direttiva 2014/65/UE) che sono consapevoli che (i) le Obbligazioni prevedono una clausola di subordinazione del tipo "Additional Tier 1" per la quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedura fallimentare dell'Emittente, le Obbligazioni saranno eventualmente rimborsate (in tutto o anche solo in parte) solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri crediti, strumenti e passività non subordinati o aventi un grado di subordinazione inferiore; (ii) le Obbligazioni sono quindi più rischiose di quelle non subordinate o di quelle che prevedono un grado di subordinazione inferiore; (iii) le Obbligazioni sono soggette all'applicazione della BRRD, dei Decreti BRRD e del Regolamento MRU e che quindi in caso di applicazione di tali misure, il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte. Tutti i canali di distribuzione per i clienti professionali e le controparti qualificate sono considerati idonei, fermo restando che qualunque ulteriore soggetto che offra, venda o raccomandi le Obbligazioni dovrà effettuare la propria autonoma valutazione del <i>target market</i> effettivo delle Obbligazioni, tenendo in considerazione quanto indicato nel presente Documento.

	<p>Le Obbligazioni non sono destinate ad essere offerte, vendute o comunque rese disponibili ai c.d. clienti al dettaglio (come definiti Direttiva 2014/65/UE) e non devono essere offerte, vendute o rese disponibili a tali soggetti. Conseguentemente, non è stato predisposto alcun <i>key information document</i> relativo alle Obbligazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286 del 26 novembre 2014 es.m.i. (c.d. Regolamento PRIIPS).</p>
<p>Differenze con i depositi bancari</p>	<p>Si precisa che il Prestito Obbligazionario è compreso nel calcolo dei requisiti prudenziali specificati nel Regolamento UE n. 575/2013 (“CRR”) ed è quindi soggetto ai rischi della procedura di bail-in come specificato in dettaglio nella sezione "Principali rischi collegati all’investimento".</p> <p>A seguito di un Evento Attivatore o in caso di dissesto dell’Emittente il valore delle Obbligazioni potrebbe venire ridotto dell'unità più piccola di tale Obbligazione (attualmente un centesimo).</p> <p>Rispetto ad un contratto di deposito bancario (conto corrente, libretto o certificato di risparmio) non esiste la copertura del fondo interbancario di garanzia che copre invece il saldo del deposito bancario fino all’importo massimo di €100.000 per cointestatario. Non essendo prevista alcuna quotazione su mercati regolamentati, potrebbe essere difficile liquidare l’investimento prima della scadenza. In estrema sintesi quindi, il prestito subordinato rispetto al deposito bancario presenta un maggior rischio di credito in caso di dissesto finanziario dell’Emittente e maggiori rischi di liquidità se confrontato, in particolare, con conti correnti e/o libretti di deposito non vincolati dove il cliente ha la possibilità di prelevare in qualsiasi momento l’intero saldo disponibile. A fronte di questi rischi viene corrisposto al cliente un tasso di interesse più elevato rispetto a quello corrisposto per i contratti di deposito bancario.</p>

PRINCIPALI RISCHI COLLEGATI ALL'INVESTIMENTO

I seguenti rischi si riferiscono all'investimento nelle Obbligazioni dell'Emittente. I rischi sono stati distinti nelle seguenti categorie:

- rischi connessi all'adeguatezza dell'investimento nelle Obbligazioni;
- rischi connessi alle Obbligazioni in generale;
- rischi connessi alla struttura delle Obbligazioni;
- rischi connessi alla natura subordinata e alla caratteristica di strumenti di Additional Tier 1 delle Obbligazioni;
- rischi connessi al mercato in generale.

Rischi connessi all'adeguatezza dell'investimento nelle Obbligazioni

Qualsiasi potenziale investitore deve valutare l'adeguatezza dell'investimento nelle Obbligazioni. In particolare, qualsiasi investitore dovrà valutare di:

- possedere sufficiente conoscenza ed esperienza per effettuare una compiuta valutazione dell'investimento nelle Obbligazioni;
- disporre di sufficienti risorse finanziarie e liquidità per sopportare tutti i rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni;
- essere in grado di comprendere i termini e condizioni delle Obbligazioni;
- essere in grado di valutare i possibili scenari economici, di tasso di interesse, etc. nonché gli altri fattori che possono influenzare l'investimento nelle Obbligazioni e di essere in grado di sopportare i connessi rischi.

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari complessi e a rischiosità elevata e un potenziale investitore non dovrebbe realizzare un investimento nelle stesse qualora non sia in grado di valutare la *performance* delle Obbligazioni in diversi scenari e come tali scenari possano influenzare il valore delle Obbligazioni e, in generale, il ritorno sull'investimento.

Rischi connessi alle Obbligazioni in generale

Rischio Emittente

Con la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni, ciascun Portatore delle Obbligazioni diviene finanziatore dell'Emittente ed è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente, sia sottoposto a misure di risoluzione o comunque non sia in grado di adempiere ai pagamenti ai sensi delle Obbligazioni.

Rischi connessi al quadro regolamentare applicabile

L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte delle rilevanti Autorità Rilevante. La normativa applicabile alle banche, cui l'Emittente è soggetto, disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e solidità delle stesse, limitandone l'esposizione al rischio. In particolare, l'Emittente è tenuto a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa europea composta dalla Direttiva 2013/23/UE ("CRD") e dal Regolamento (UE) 575/2013 ("CRR"), nonché dalla normativa e dalla regolamentazione italiana.

I cambiamenti nel regime regolamentare applicabile che potrebbero derivare dalla futura emanazione di regolamenti, direttive o *regulatory technical standard* modificativi, interpretativi e/o implementativi della CRD e/o del CRR) possono impattare sul calcolo dei c.d. coefficienti di capitale (come definiti sub art. 92 del CRR) applicabili all'Emittente (ove del caso) nonché sul calcolo del coefficiente di capitale primario di classe 1, del coefficiente di capitale di classe 1 e/o del coefficiente di capitale totale della Banca.

Inoltre, poiché l'avverarsi di un Evento Attivatore ed i limiti ai pagamenti e/o distribuzioni discrezionali in dipendenza del c.d. ammontare massimo distribuibile (come definito nella Normativa Bancaria Applicabile, l'"**Ammontare Massimo Distribuibile**") dipendono, in larga misura, dal calcolo dei sopracitati *ratio* patrimoniali, qualsiasi modifica nel regime regolamentare (italiano e/o europeo) applicabile nonché nell'interpretazione da parte delle competenti Autorità (nazionali e/o europee) può influenzare, anche in maniera significativa, il calcolo di tali *ratio* e la conseguente possibilità per l'Emittente di effettuare pagamenti a valere sulle Obbligazioni.

Infine, sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti sopra descritto, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle rilevanti Autorità Rilevante, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Rischi connessi alle modifiche delle disposizioni normative applicabili

Le Obbligazioni sono disciplinate dalla legge italiana e dalle previsioni legislative europee ad esse applicabili. Non è possibile stimare l'impatto sulle Obbligazioni di qualsiasi modifica al regime legislativo e regolamentare (italiano ed europeo) applicabile e/o di qualsiasi cambiamento nell'interpretazione di tale regime da parte delle competenti Autorità italiane ed europee (inclusa qualsiasi competente Autorità giudiziaria o amministrativa).

Rischi connessi alle modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni

Sarà a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovesse essere riferita alle Obbligazioni.

Tutti i pagamenti del capitale e degli interessi relativi alle Obbligazioni e alle Cedole da parte o per conto dell'Emittente saranno effettuati liberi da, e senza tener conto di, qualsiasi imposta, tassa, onere fiscale, ritenuta o deduzione, presente o futura, dovuta a o per conto della Repubblica Italiana o di qualsiasi amministrazione finanziaria o di qualsiasi autorità avente potere impositivo, salvo che tale imposta, tassa, onere fiscale, ritenuta o deduzione non sia richiesta dalla vigente normativa fiscale applicabile (o da prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria). In tal caso, e nella misura in cui il pagamento di tale imposta, tassa, onere fiscale, ritenuta o deduzione possa essere effettuato a valere sugli Elementi Distribuibili soggetti alla Condizione 8 (*Cancelazione del pagamento degli interessi*) e sia consentito dalla Normativa Bancaria Applicabile, l'Emittente corrisponderà tali importi aggiuntivi (gli "**Importi Aggiuntivi**") a valere sugli interessi (ma non sul capitale) affinché l'importo netto ricevuto dai Portatori dopo tale pagamento sia pari all'importo che sarebbe stato altrimenti riconosciuto in assenza di tale imposta, tassa, onere fiscale, ritenuta o deduzione con riferimento alle Obbligazioni o alle Cedole.

Resta in ogni caso inteso che gli Importi Aggiuntivi non saranno corrisposti in relazione a qualsiasi Obbligazione o Cedola presentata per il pagamento:

- i. per o a titolo di imposta sostitutiva (all'aliquota d'imposta allora applicabile) ai sensi del Decreto Legislativo n. 239 o del Decreto Legislativo italiano n. 461 del 21 novembre 1997 (modificato dal Decreto Legislativo italiano n. 201 del 16 giugno 1998) (e successive modifiche o integrazioni) o delle relative norme di attuazione e in tutte le circostanze in cui le procedure previste dal Decreto Legislativo n. 239 al fine di beneficiare di un'esenzione fiscale siano state applicate 201 del 16 giugno 1998) (come eventualmente modificato o integrato) o qualsiasi altro regolamento di attuazione e in tutte le circostanze in cui le procedure previste dal Decreto Legislativo n. 239 per beneficiare di un'esenzione fiscale non siano state soddisfatte o rispettate, ad eccezione del caso in cui tali procedure non siano state soddisfatte o rispettate a causa di azioni o omissioni dell'Emittente o dei suoi agenti; oppure
- ii. rispetto alle Obbligazioni o alle Cedole per le quali il pagamento deve essere corrisposto:
 - nella Repubblica italiana; oppure
 - da o per conto di un Portatore che è responsabile per tali imposte o tasse in relazione a tale Obbligazione o Cedola a causa del suo legame con la Repubblica Italiana diverso dalla semplice detenzione di tale Obbligazione o Cedola; oppure
 - da o per conto di un Portatore che ha il diritto di sottrarsi a tale ritenuta o deduzione in relazione a tale Obbligazione o Cedola presentando, o procurandosi, una dichiarazione di non residenza o altra analogia richiesta di esenzione, ma non l'ha fatto; oppure
 - più di 30 giorni dopo la data in cui il pagamento in questione è divenuto esigibile per la prima volta, eccetto nella misura in cui il Portatore avrebbe avuto diritto a un importo aggiuntivo presentando l'Obbligazione o la Cedola per il pagamento in tale trentesimo giorno, assumendo che tale giorno fosse stato un Giorno Lavorativo; oppure
 - in caso di pagamento a una persona giuridica non residente in Italia o a una persona fisica non residente in Italia, nella misura in cui gli interessi o altri importi sono pagati a una persona giuridica

non residente in Italia o a una persona fisica non residente in Italia che è residente in un paese che non consente uno scambio di informazioni soddisfacente con la Repubblica italiana.

L'Emittente non avrà alcun obbligo di pagare Importi Aggiuntivi in relazione alle Obbligazioni e alle Cedole o di indennizzare in altro modo un investitore per qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta dalle norme della Sezione 1471-1474 dell'U.S. Internal Revenue Code del 1986, come modificato, da qualsiasi regolamento o accordo ivi previsto, da interpretazioni ufficiali dello stesso, o da qualsiasi legge di attuazione di un accordo intergovernativo ("**Ritenuta FATCA**").

Rischi connessi all'assenza di rappresentatività

Senza il consenso dei Portatori, l'Emittente potrà apportare qualsiasi modifica al presente Regolamento, alle Obbligazioni e alle Cedole che sia (a) volta a sanare o correggere qualsiasi ambiguità o disposizione errata o incoerente in esse contenuta, o che sia di natura formale, minore o tecnica, o (b) a giudizio esclusivo dell'Emittente, non pregiudizievole per gli interessi dei Portatori, o (c) volta a correggere un errore manifesto o (d) volta a conformarsi a disposizioni obbligatorie di legge. Tali modifiche saranno vincolanti per i Portatori e saranno notificate ai Portatori di Obbligazioni in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*) del Regolamento non appena possibile.

Rischi connessi all'utilizzo del c.d. bail-in e degli altri strumenti di risoluzione

In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i decreti attuativi della Direttiva 2014/59/UE ("**Decreti BRRD**" e "**Direttiva BRRD**"), che individua i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution Authorities", di seguito le "**Autorità di Risoluzione**") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Ai sensi della Direttiva BRRD e dei Decreti BRRD nonché del Regolamento (UE) n. 806/2014 ("**Regolamento MRU**"), le Autorità di Risoluzione hanno il potere di applicare strumenti di risoluzione qualora gli enti creditizi (quale si qualifica la Banca) siano in dissesto o a rischio di dissesto. Questi strumenti di risoluzione possono riguardare: (i) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività; e (iv) il "bail-in".

Con specifico riferimento al "bail-in", qualora la Banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, l'investimento in Obbligazioni comporterebbe il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove le Autorità di Risoluzione, al verificarsi di talune condizioni, utilizzino lo strumento del "bail-in", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale (nonché dei pagamenti a titolo di interesse) di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale. In particolare, con l'applicazione del c.d. "bail-in", gli investitori in Obbligazioni si ritroverebbero esposti al rischio di vedere ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento nelle Obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

In aggiunta al "bail-in" e agli altri strumenti di risoluzione, la Direttiva BRRD prevede che le Autorità di Risoluzione abbiano l'ulteriore potere di svalutare le Obbligazioni in modo permanente o convertirle in strumenti di capitale azionario al momento in cui sia raggiunto il punto di insostenibilità economica, anche prima di intraprendere qualsiasi altra azione di risoluzione con riferimento alle perdite subite.

Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità di Risoluzione potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento MRU, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. Per effetto della sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni, ciascun portatore delle stesse riconosce ed accetta (i) gli effetti dell'esercizio del potere di bail-in e di qualsiasi misura ad esso connessa, nonché di qualsiasi altro strumento di risoluzione, da parte delle rilevanti Autorità di Risoluzione, in conformità alla Direttiva BRRD e ai Decreti BRRD, nonché al Regolamento MRU, esercizio che può, inter alia, risultare (a) nella riduzione, totale o parziale, del valore nominale delle Obbligazioni unitamente a qualsiasi cedola maturata e non pagata; (b) nella conversione, totale o parziale, del valore nominale delle Obbligazioni, unitamente a qualsiasi cedola maturata e non pagata, in azioni ordinarie, altri strumenti o passività della Banca o di un'altra entità, anche attraverso la modifica o variazione del Regolamento relativo alle Obbligazioni; (c) nella cancellazione delle Obbligazioni o del valore nominale unitamente alle cedole maturate

e non ancora pagate; e (d) nella modifica della durata delle Obbligazioni o nella modifica dell'importo delle cedole e/o del tasso di interesse o delle date di pagamento degli interessi, ivi inclusa la sospensione del relativo pagamento; e (ii) le possibili modifiche e variazioni al Regolamento delle Obbligazioni per dare effetto all'esercizio del potere di bail-in da parte delle rilevanti Autorità di Risoluzione.

Rischi connessi alla struttura delle Obbligazioni

Rischi connessi all'assenza di una data di rimborso fissa e di qualsiasi opzione di rimborso a favore degli obbligazionisti

Le Obbligazioni non hanno una data di scadenza.

Inoltre, i Portatori delle Obbligazioni non hanno alcun diritto di richiedere il rimborso delle Obbligazioni.

Il pagamento degli interessi a valere sulle Obbligazioni avverrà su base discrezionale dell'Emittente, che potrà quindi decidere, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di non corrispondere e, dunque, cancellare (in tutto o in parte), su base non cumulativa e per un periodo illimitato, qualsiasi pagamento di interessi che sarebbe altrimenti dovuto in qualsiasi Data di Pagamento degli interessi.

Se l'Emittente non effettua un pagamento di interessi alla relativa Data di Pagamento (o se l'Emittente sceglie di corrispondere una parte, ma non tutti, gli interessi), tale mancato pagamento dimostrerà l'esercizio da parte dell'Emittente della propria discrezionalità di cancellare tale pagamento di interessi (o la parte di tale pagamento di interessi non corrisposta), e di conseguenza tali interessi (o la parte di essi non corrisposta) non saranno dovuti ed esigibili. Il pagamento degli interessi potrà inoltre avvenire soltanto a valere su Elementi Distribuibili.

Ove non siano state precedentemente rimborsate, acquistate e cancellate in conformità alle presenti Condizioni, le Obbligazioni saranno rimborsabili alla data di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o involontaria) o fallimento (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente (ad eccezione di una Riorganizzazione Approvata), ai sensi (a seconda dei casi) (i) di una delibera dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente, (ii) di qualsiasi disposizione statutaria dell'Emittente (che, alla Data di Emissione, prevede che la durata dell'Emittente scada il 31 dicembre 2050, ma se tale data di scadenza viene prorogata, il rimborso delle Obbligazioni sarà prorogato di conseguenza), o (iii) di qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

Rischi connessi alla possibilità per l'Emittente di emettere ulteriori strumenti di debito e/o di concedere garanzie

L'Emittente si riserva il diritto di emettere ulteriori strumenti di debito che potranno avere lo stesso (c.d. *pari passu*) o un minore (c.d. *senior*) grado di subordinazione rispetto alle Obbligazioni. L'emissione di tali strumenti di debito può ridurre l'importo a disposizione per effettuare pagamenti e/o distribuzioni a favore delle Obbligazioni nonché l'importo recuperabile dagli obbligazionisti in ipotesi di rimborso delle Obbligazioni.

In particolare, l'Emittente può di volta in volta, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori Obbligazioni aventi gli stessi termini e condizioni delle Obbligazioni sotto tutti gli aspetti (o sotto tutti gli aspetti ad eccezione del primo pagamento degli interessi) in modo da formare un'unica serie con le Obbligazioni.

Inoltre, le Obbligazioni non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente, né da garanzie reali e/o personali prestate da terzi, né in particolare dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto, l'Emittente risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Non è prevista, poi, alcuna limitazione alla possibilità per l'Emittente di rilasciare garanzie reali o personali ovvero di costituire patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni che, se rilasciati o costituiti, potrebbero comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni dei possessori delle Obbligazioni, oltre ad una possibile diminuzione, anche significativa, del valore delle Obbligazioni.

Rischi connessi ai conflitti di interesse

Rischio relativo alla coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

Poiché l'Emittente opererà anche quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse, tale coincidenza di ruoli (Emittente ed Agente di Calcolo) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Rischio relativo alla coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Pagamento

Poiché l'Emittente opererà anche quale responsabile per il pagamento, cioè soggetto incaricato del pagamento delle somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni (a titolo di capitale e di interessi), tale coincidenza di ruoli (Emittente ed Agente di Pagamento) potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori

Rischio relativo alla coincidenza dell'Emittente con il Collocatore

Il Banco in qualità di Collocatore delle Obbligazioni che saranno durante il Periodo di Offerta si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto trattasi di operazione avente ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione.

Rischio collegato alle politiche di remunerazione

L'emissione del prestito subordinato è finalizzata al rafforzamento patrimoniale del Banco da cui dipendono le politiche di remunerazione del personale legate, tra l'altro, al rispetto delle soglie definite nell'ambito delle politiche di assunzione dei rischi (*Risk Appetite Framework*). Il livello di patrimonializzazione raggiunto per effetto del Prestito Obbligazionario emesso potrebbe quindi garantire la piena attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione approvata dall'assemblea dei soci e pubblicata nell'ambito dell'informativa al pubblico prevista dalla normativa prudenziale

La Banca, nei casi in cui non sia possibile gestire i conflitti di interesse identificati o quando le misure individuate non siano ritenute adeguate a garantire la protezione degli interessi dei clienti, espone ai clienti i conflitti di interesse esistenti, per consentire loro una decisione informata circa i rischi di intraprendere (o continuare) eventuali attività nell'ambito delle quali la Banca opera in conflitto di interesse. Tale informativa, pertanto, non costituisce un'autorizzazione a procedere da parte del cliente, bensì una comunicazione preventiva da parte della Banca di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

Rischi connessi alla rideterminazione del tasso di interesse

A partire dalla Data di Pagamento che cade il quinto anniversario successivo alla Data di Emissione ("**Prima Data di Reset**"), per le Obbligazioni che non siano state rimborsate o riacquistate anticipatamente, il Tasso di Interesse sarà rideterminato secondo le modalità sopra descritte nella sezione "*Tasso nominale annuo lordo e pagamento delle cedole*". Pertanto, sussiste il rischio che, a partire dalla Prima Data di Reset il rendimento delle Obbligazioni possa essere inferiore rispetto al rendimento delle Obbligazioni alla Data di Emissione (il Tasso di Interesse Iniziale). In considerazione della rideterminazione del Tasso di Interesse, non è inoltre possibile fornire un'indicazione puntuale del rendimento delle Obbligazioni alla Data di Emissione delle Obbligazioni, essendo possibile fornire esclusivamente ipotesi di rendimento sulla base di simulazioni effettuate dall'Emittente.

Rischi connessi alla modifica del c.d. benchmarks regulation

Il tasso *eur mid-swap* a 5 anni, usato per calcolare il Tasso di Interesse alle date indicate nel fattore di rischio che precede, è collegato allo *Euro Interbank Offered Rate* ("**EURIBOR**") e al c.d. *annual mid-swap rate for euro swap transactions*, che sono considerati quali "*benchmark*" ai sensi del Regolamento (EU) n. 1011 dell'8 giugno 2016 e s.m.i.. Tale regolamento è entrato in vigore in data 30 giugno 2016 e prevede, *inter alia*, (i) che i gestori e amministratori dei *benchmark* siano autorizzati o registrati e (ii) diverse regole con riferimento alla fornitura ed utilizzo dei *benchmark*.

Per quanto concerne l'EURIBOR, sono stati avviati alcuni tavoli di lavoro finalizzati ad una possibile modifica dello stesso, utilizzando una metodologia ibrida. In particolare, in data 13 settembre 2018, il gruppo di lavoro sui c.d. "*euro risk-free rates*" ha raccomandato l'uso del c.d. *Euro Short-term Rate* come il nuovo tasso *risk-free*. Tuttavia, non è possibile stimare, con certezza, se, e in che misura, l'EURIBOR (i) continuerà ad essere utilizzato in futuro e (ii) si comporterà e funzionerà in maniera diversa rispetto a quanto fatto in passato, con conseguenti possibili effetti negativi sul valore e sul rendimento a valere sulle Obbligazioni.

Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni

La mancata assegnazione di un *rating* alle Obbligazioni può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa, tuttavia, che la mancanza di

rating delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni.

Rischi connessi alla natura subordinata e alla caratteristica di strumenti di *Additional Tier 1* delle Obbligazioni

Rischi connessi al grado di subordinazione delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dell'Emittente subordinate e non garantite e si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi e per gli effetti (i) delle disposizioni contenute nella Parte Due (*Fondi Propri*), Titolo I (*Elementi dei Fondi Propri*), Sezione 4 (*Capitale primario di Classe 1*), Capo 3 (*Capitale aggiuntivo di Classe 1*), Sezione 1 (*Elementi e strumenti aggiuntivi di Classe 1*) del CRR e (ii) della Normativa Bancaria Applicabile.

In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure fallimentari (inclusa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente, il rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di tutti i depositanti nonché di altre categorie di creditori dell'Emittente. In particolare, le Obbligazioni saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i depositanti nonché gli altri creditori non subordinati e gli altri creditori con un minor grado di subordinazione (inclusi i creditori di classe 2) e saranno soddisfatte *pari passu* con le altre obbligazioni e passività aventi il medesimo grado di subordinazione nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, le Obbligazioni saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti del capitale primario di classe 1.

Nelle ipotesi sopra indicate sussiste il rischio che il patrimonio dell'Emittente non sia sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni e, di conseguenza, che l'investitore incorra in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Il carattere subordinato delle Obbligazioni accentua sensibilmente la rischiosità delle stesse rispetto ad altri titoli di debito emessi (o che saranno eventualmente emessi) dalla Banca che non siano subordinati. Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

Rischi connessi ai meccanismi di assorbimento delle perdite in caso di applicazione dei meccanismi di c.d. bail-in

Come anticipato nella sezione "*Rischi connessi alla struttura delle Obbligazioni*", sub fattore di rischio "*Rischi connessi all'utilizzo del c.d. bail-in e degli altri strumenti di risoluzione*", ai sensi delle previsioni della Direttiva BRRD (come implementata dai Decreti BRRD) e del Regolamento MRU, al ricorrere dei relativi presupposti, le Obbligazioni potrebbero essere soggette a meccanismi di riduzione del valore nominale (e del pagamento dei relativi interessi) nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale. In particolare, con l'applicazione del c.d. "*bail-in*", i Portatori delle Obbligazioni si ritroverebbero esposti al rischio di vedere ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento nelle Obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

In particolare, gli effetti dell'esercizio del Potere di Bail-in da parte dell'Autorità Rilevante in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile in vigore nella Repubblica Italiana (inclusa, *inter alia*, qualsiasi disposizione di implementazione della BRRD, tra le quali, *inter alia*, i Decreti Attuativi della BRRD), può risultare, *inter alia*, nella:

- riduzione, totale o parziale, del Valore Nominale delle Obbligazioni unitamente a qualsiasi interesse maturato e non pagato e a qualsiasi Importo Aggiuntivo (ove applicabile);
- conversione, totale o parziale, del valore nominale delle Obbligazioni, unitamente a qualsiasi interesse maturato e non pagato e a qualsiasi Importo Aggiuntivo (ove applicabile), in azioni ordinarie, altri strumenti o passività dell'Emittente o di un'altra entità, anche attraverso la modifica o variazione del presente Regolamento;
- cancellazione delle Obbligazioni o del relativo valore nominale unitamente a qualsiasi interesse maturato e non pagato e a qualsiasi Importo Aggiuntivo (ove applicabile), e
- modifica della durata delle Obbligazioni o nella modifica dell'Importo degli Interessi e/o del Tasso di Interesse o delle Date di Pagamento, ivi inclusa la sospensione del relativo pagamento.

Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

Rischi connessi alla possibile riduzione del valore nominale delle Obbligazioni

Le Obbligazioni si qualificano come strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 ai sensi del CRR e il relativo Regolamento prevede che, al verificarsi di un c.d. Evento Attivatore, l'Emittente debba procedere alla svalutazione e riduzione del Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione secondo la procedura di assorbimento delle perdite e svalutazione descritta nel Regolamento ("**Svalutazione**"). In conseguenza di tale svalutazione, gli investitori potrebbero perdere, in tutto o in parte, il capitale investito.

Inoltre, un Evento Attivatore e la conseguente Svalutazione può intervenire in più di un'occasione e le Obbligazioni possono essere oggetto di Svalutazione in più occasioni. Resta inteso che anche ove la svalutazione o la conversione di altri strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 non sia efficace per qualsiasi ragione: (i) l'inefficacia di tale svalutazione o di tale conversione non pregiudica la necessità di procedere alla Svalutazione delle Obbligazioni e (ii) la svalutazione o la conversione di altri strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 che non è efficace non può assumere rilievo ai fini della determinazione dell'importo della Svalutazione dell'Obbligazione.

Qualora, poi, si verifichi un'ipotesi di scioglimento, liquidazione (volontaria o meno) o fallimento (inclusa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente ovvero l'Emittente proceda al rimborso anticipato delle Obbligazioni, prima della rivalutazione delle Obbligazioni precedentemente svalutate, i diritti dei Portatori saranno limitati al, e basati sul, Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni a seguito della Svalutazione.

La rivalutazione delle Obbligazioni precedentemente svalutate potrà avvenire, a discrezione dell'Emittente,

- purché siano rispettate determinate condizioni, legate, *inter alia*, alla presenza di un Utile Netto positivo al rispetto (ove applicabile) del c.d. Ammontare Massimo Distribuibile e al rispetto dell'importo massimo distribuibile (come definito nell'art. 21 del Regolamento Delegato (UE) n. 241 del 7 gennaio 2014 e s.m.i. e nel Regolamento delle Obbligazioni); e
- su base *pro rata* con gli ulteriori strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1, che prevedano meccanismi di rivalutazione similari.

Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

Rischi connessi al possibile verificarsi di un Evento Attivatore

Il rischio del verificarsi di un Evento Attivatore non è, per sua natura, prevedibile ed è strettamente collegato all'evoluzione del coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'Emittente, il quale, a sua volta, dipende da diversi fattori, alcuni dei quali fuori dal controllo dell'Emittente.

In particolare, il coefficiente di capitale primario di classe 1 viene calcolato su base trimestrale e dipende da elementi, tra i quali, *inter alia*, (i) cambiamenti nel capitale primario di classe 1 e nei c.d. *risk weighted assets* della Banca nonché nelle relative definizioni ed interpretazioni; (ii) cambiamenti nelle attività, nel *business* e nell'operatività della Banca; cambiamenti regolamentari; e (iv) cambiamenti nei principi contabili applicabili.

Il verificarsi di uno più degli eventi di cui sopra può avere un impatto sul calcolo del patrimonio di vigilanza della Banca – inclusi il capitale primario di classe 1, i *risk weighted assets* ed il coefficiente di capitale primario di classe 1 – e, conseguentemente, sul verificarsi di un Evento Attivatore nei confronti delle Obbligazioni. Inoltre, una riduzione o la percezione di una possibile riduzione del coefficiente di capitale primario di classe 1 può avere un effetto negativo sul valore delle Obbligazioni.

Rischi connessi alla facoltà di rimborso anticipato dell'Emittente, ivi inclusi i casi in cui si verifica un Evento Regolamentare o un Evento Fiscale

Le Obbligazioni potranno essere riacquistate o rimborsate, in tutto o in parte (a seconda dei casi), anticipatamente, al Valore Nominale Corrente (che in caso di Svalutazione non compensata da una successiva Rivalutazione, potrà anche essere inferiore al Valore Nominale Originario), unitamente agli eventuali interessi maturati e non pagati e non cancellati, su iniziativa dell'Emittente, solo nei seguenti casi, nel rispetto delle

previsioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario nonché delle condizioni previste dagli artt. 77 e 78 del CRR (nonché di qualsiasi altra previsione di legge e regolamento, italiana ed europea, applicabile), e previa autorizzazione della rilevante Autorità Rilevante (il "**Rimborso Anticipato**"):

- alla Data di Rimborso Anticipato Opzionale (ossia la data del 22 giugno 2028 e a seguire qualsiasi Data di Pagamento annuale successiva coincidente con il mese di dicembre (a titolo di esempio la prima sarà 22 dicembre 2028);
- in qualsiasi momento, nel caso in cui si sia verificato un "**Evento Regolamentare**", ossia qualora intervenga una modifica (o il possibile verificarsi di una modifica che l'Autorità Rilevante consideri essere sufficientemente certa) nel trattamento regolamentare delle Obbligazioni rispetto alla loro classificazione alla Data di Emissione, la quale dia luogo, o sia probabile possa dare luogo, alla loro esclusione, in tutto o (nella misura consentita dalla Normativa Bancaria Applicabile) in parte, dal Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente o alla riclassificazione quali Fondi Propri di qualità inferiore e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, se e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, entrambe le seguenti condizioni risultino soddisfatte: (1) l'Autorità Rilevante ritenga tale modifica sufficientemente certa e (2) l'Emittente dimostri in una maniera ritenuta soddisfacente dall'Autorità Rilevante che la modifica nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione;
- in qualsiasi momento, nel caso in cui si sia verificato un "**Evento Fiscale**", ossia qualora intervenga una variazione del regime fiscale relativo alle Obbligazioni, in forza del quale l'Emittente è divenuto o diverrà obbligato a pagare Importi Aggiuntivi o supplementari a causa (i) di modifiche o variazioni di disposizioni di legge o regolamento della Repubblica Italiana o di disposizioni di qualsiasi ente politico o autorità della stessa ivi operante o avente potere impositivo (ivi incluso qualsiasi trattato di cui sia parte la Repubblica Italiana) ovvero (ii) di qualsiasi modifica nell'applicazione o interpretazione ufficiale di tali leggi o regolamenti, e l'Emittente non possa sottrarsi a tale obbligo ricorrendo a misure ragionevoli dalla stessa ritenute idonee, e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, qualora e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell'Autorità Rilevante, che tale variazione del regime fiscale sia rilevante e non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

In caso di Rimborso Anticipato, sussiste il rischio che il valore di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni possa essere inferiore (i) tanto al Valore Nominale Originario, quanto (ii) al prezzo di acquisto delle stesse e/o al loro valore al momento del Rimborso Anticipato.

Inoltre, in caso di Rimborso Anticipato, sussiste il rischio che l'investitore si trovi costretto a dover reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente dall'Emittente, con rendimenti meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto dalle Obbligazioni, anche tenuto conto che, per effetto della rideterminazione del Tasso di Interesse, le Obbligazioni potrebbero avere un rendimento superiore.

Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

Rischi connessi alla cancellazione del pagamento delle cedole

L'Emittente potrà non pagare o cancellare (in tutto o in parte), a propria discrezione per un periodo di tempo illimitato e su base non cumulativa, le cedole in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento.

Fermo restando (i) il diritto dell'Emittente di non procedere al pagamento e alla cancellazione degli interessi a valere sulle Obbligazioni; e (ii) il divieto (ove applicabile) di effettuare pagamenti su strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile (in particolare, la Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V della Circolare n. 285 che attua l'Articolo 141(2) della CRD IV), prima che l'Ammontare Massimo Distribuibile sia calcolato (in circostanze in cui si applica il limite alle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile), l'Emittente non dovrà effettuare e dovrà cancellare (in tutto o in parte) il pagamento degli interessi a valere sulle Obbligazioni in una qualsiasi Data di Pagamento (e tali interessi saranno considerati annullati e, pertanto, non saranno dovuti ed esigibili), e non corrisponderà alcun Importo Aggiuntivo:

- qualora l'ammontare degli Elementi Distribuibili dell'Emittente a tale Data di Pagamento sia inferiore alla somma (1) dell'importo di tutte le distribuzioni ed i pagamenti a titolo di interessi sulle Obbligazioni e su

tutti gli altri strumenti facenti parte dei Fondi Propri dell'Emittente (compresi gli eventuali Importi Aggiuntivi ad essi relativi, ma escludendo qualsiasi distribuzione e pagamento di interessi a valere sugli strumenti di Capitale di Classe 2 che siano già stati contabilizzati, a titolo di deduzione, nel calcolo degli Elementi Distribuibili) e (2) dell'importo di tutte le rivalutazioni potenziali a valere su qualsiasi Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite, effettuati o da effettuare nell'esercizio finanziario in corso;

- qualora - ed in circostanze in cui si applichi il limite alle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile - l'importo degli interessi da corrispondere aggregato con (1) l'importo di tutte le distribuzioni del tipo di cui alle disposizioni sulle restrizioni alle distribuzioni contenute nell'Articolo 141 della CRD IV e qualsiasi altra analoga restrizione alle distribuzioni contenuta nella Normativa Bancaria Applicabile di volta in volta applicabile all'Emittente (o, a seconda dei casi, qualsiasi disposizione della legge italiana che recepisca o dia attuazione a tali disposizioni, inclusa la Circolare n. 285) e (2) l'importo di qualsiasi rivalutazione a valere su qualsiasi Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite, supererebbe l'Ammontare Massimo Distribuibile allora applicabile all'Emittente, o comporterebbe il superamento di qualsiasi altra restrizione regolamentare o restrizione alle distribuzioni su strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 imposta all'Emittente ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile; oppure
- qualora l'Autorità Rilevante ordini o richieda all'Emittente di annullare (in tutto o in parte) il relativo pagamento di interessi a valere sulle Obbligazioni programmato per essere pagato alla Data di Pagamento (anche in circostanze in cui l'Autorità Rilevante proibisce all'Emittente di distribuire più dell'Ammontare Massimo Distribuibile relativo al requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili).
- qualora si verifichi, in qualsiasi momento, un Evento Attivatore tutti gli interessi maturati e non corrisposti fino alla Data di Efficacia della Svalutazione relativi a tale Evento Attivatore (indipendentemente dal fatto che tali interessi siano diventati esigibili o meno) saranno automaticamente cancellati e non saranno dovuti e pagabili (senza ulteriori azioni da parte dell'Emittente e anche se non è stato dato alcun avviso in tal senso).

Rimane inteso che il mancato pagamento delle cedole non costituirà un evento di inadempimento, accelerazione o *default* dell'Emittente.

Qualsiasi cancellazione, effettiva o anche solamente anticipata, del pagamento delle cedole a valere sulle Obbligazioni potrebbe avere effetti negativi sul valore delle Obbligazioni.

Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.

Rischi connessi al mercato in generale.

Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni

Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni sussiste il rischio che essi non siano in grado di liquidare il proprio investimento o che comunque ricavano un importo inferiore al prezzo di acquisto e/o al Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni.

Il prezzo di vendita delle Obbligazioni sarà infatti influenzato da diversi fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, tra cui:

- l'assenza di un mercato in cui le Obbligazioni potrebbero essere negoziate (c.d. rischio di liquidità);
- la variazione dei tassi di interesse di mercato (c.d. rischio di tasso di mercato);
- la variazione del merito creditizio dell'Emittente (c.d. rischio connesso al deterioramento del merito creditizio dell'Emittente).

Rischi di liquidità e dell'assenza di un mercato secondario

L'Emittente non intende richiedere l'ammissione a quotazione o alle negoziazioni delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione italiano od europeo. Inoltre, non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni presso internalizzatori sistematici e l'Emittente non si assume alcun impegno o obbligo a procedere al riacquisto delle Obbligazioni.

Pertanto, qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni, sussiste il rischio che gli investitori non

siano in grado di liquidare il proprio investimento o, comunque, che ricavano un importo inferiore al prezzo di acquisto e/o al Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni.

Rischio di tasso di mercato

Il rischio di tasso di mercato è il rischio rappresentato da una fluttuazione in aumento della curva dei tassi di interesse che potrebbe ridurre il valore delle Obbligazioni. In particolare, ad una variazione in aumento dei tassi di mercato potrebbe corrispondere una variazione in diminuzione del valore delle Obbligazioni rispetto al prezzo di acquisto. Non vi è alcuna garanzia che il valore delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Pertanto, ove l'investitore decidesse di vendere il titolo, il ricavato della vendita delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di acquisto e/o al Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni.

Rischio connesso al deterioramento del merito di credito

Il valore delle Obbligazioni potrà ridursi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente.

Attestazione di avvenuta consegna della scheda relativa allo strumento con codice ISIN IT0005525131

In relazione all'ordine da me impartito dichiaro di avere ricevuto, preso visione, letto attentamente e compreso il presente Documento riportante le principali caratteristiche, rischi e costi relativi allo strumento sopra menzionato.

Luogo e data:

Firma Cliente

Firma Operatore

Si tratta di uno strumento finanziario per il quale è in corso un'offerta. Pertanto, prima dell'adesione, si consiglia di leggere il Regolamento, disponibile gratuitamente su richiesta presso l'Emittente.

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

Nome:

Cognome:

Deposito Titoli:



REGOLAMENTO

**"Banco di Credito P.Azzoaglio SpA – Prestito
obbligazionario perpetuo *Additional Tier 1* "12%**

€ 10.000.000,00

ISIN IT0005525131

DIVIETO DI VENDITA AGLI INVESTITORI AL DETTAGLIO DELLO SEE - Le Obbligazioni non sono destinate a essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a - e non dovrebbero essere offerte, vendute o altrimenti rese disponibili a - nessun investitore al dettaglio nello Spazio Economico Europeo (lo "SEE"). A tal fine, per **investitore al dettaglio** si intende un soggetto (o più) che: (i) sia un cliente al dettaglio come definito al punto (11) dell'articolo 4(1) della MiFID II; o (ii) sia un cliente ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (e successive modifiche, la "Direttiva sulla distribuzione assicurativa"), qualora tale cliente non si qualifichi come cliente professionale come definito al punto (10) dell'articolo 4(1) della MiFID II; o (iii) non sia un investitore qualificato come definito nell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2017/1129. Di conseguenza, non è stato preparato alcun documento contenente le informazioni chiave richiesto dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 (e successive modifiche, il "**Regolamento PRIIPs**") per l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o per la loro messa a disposizione degli investitori al dettaglio nel SEE e pertanto l'offerta o la vendita delle Obbligazioni o la loro messa a disposizione di qualsiasi investitore al dettaglio nel SEE potrebbe essere illegale ai sensi del Regolamento PRIIPs.

MIFID II PRODUCT GOVERNANCE / TARGET MARKET SOLO PER INVESTITORI PROFESSIONALI E CONTROPARTI QUALIFICATE - Ai soli fini del processo di approvazione del prodotto da parte di ciascun produttore, la valutazione del mercato di riferimento ("**Target Market**") in relazione alle Obbligazioni, tenendo conto delle cinque categorie di cui al punto 18 degli Orientamenti pubblicati dall'ESMA il 5 febbraio 2018, ha portato a concludere che: (i) il Target Market per le Obbligazioni è costituito esclusivamente da controparti qualificate e clienti professionali, ciascuno secondo la definizione della MiFID II; e (ii) tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni alle controparti qualificate e ai clienti professionali sono adeguati. Qualsiasi persona che successivamente offra, venda o raccomandi le Obbligazioni (un "**distributore**") dovrebbe prendere in considerazione la valutazione del Target Market dei produttori; tuttavia, un distributore soggetto alla MiFID II è responsabile di intraprendere la propria valutazione del Target Market in relazione alle Obbligazioni (adottando o perfezionando la valutazione del target market dei produttori) e di determinare i canali di distribuzione appropriati.

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina l'emissione da parte di Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A legale in Ceva (CN), via Andrea Doria 17, capitale sociale pari a Euro 25.500.000,00 (venticinquemilionicinquecentomila/00), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo n. 00166050047, iscritta al n. 1717 dell'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia e con Legal Entity Identifier 81560035485BD7DB3590 (l'"**Emittente**"), ai sensi della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 20 dicembre 2022, di un prestito obbligazionario perpetuo, denominato "Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A – Prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1" (il "**Prestito Obligazionario**" o "**Prestito**"), per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), costituito da n. 50 (cinquanta) obbligazioni perpetue c.d. *Additional Tier 1*, codice ISIN IT000525131 (le "**Obbligazioni**").
- 1.2 Le Obbligazioni sono regolate dal presente Regolamento come integrato, nella misura non specificamente prevista, dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del presente Regolamento.

2. IMPORTO, TAGLIO E FORMA DELLE OBBLIGAZIONI

- 2.1 Le Obbligazioni sono al portatore in tagli da 200.000 euro e multipli integrali di 200.000 euro in eccesso. Il taglio minimo di 200.000 euro non può essere frazionato in nessun caso, né all'emissione né in caso di successiva circolazione.
- 2.2 Le Obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico della Finanza e dei relativi regolamenti di attuazione. Le Obbligazioni saranno, in ogni momento, rappresentate da, e il loro titolo sarà trasferibile per mezzo di, registrazioni contabili in conformità alle disposizioni dell'articolo 83-*bis* e seguenti del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione. Pertanto, ogni operazione relativa alle Obbligazioni (inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti, potrà essere effettuata esclusivamente tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione e amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli. I titolari delle Obbligazioni (i "**Portatori delle Obbligazioni**" o "**Portatori**") e delle relative cedole di interessi (le "**Cedole**") non possono richiedere la consegna fisica dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio delle certificazioni e comunicazioni di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.
- 2.3 Le Obbligazioni non saranno negoziate su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).

3. MODALITÀ DI COLLOCAMENTO E SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI. LIMITI DI SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE

- 3.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 22 dicembre 2022 al 22 marzo 2023 (il "**Periodo di Offerta**"). L'Emittente potrà, inoltre, durante il Periodo di Offerta decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni in una o più *tranche*, fino all'ammontare complessivo massimo di euro 10.000.000 dandone comunicazione e comunque nel rispetto della Normativa Bancaria Applicabile.
- 3.2 Il Prestito Obligazionario è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che abbiano la qualifica di clienti professionali (di diritto o su richiesta) o controparti qualificate ai sensi della MiFID II (collettivamente gli "**Investitori Qualificati**"). In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento delle Obbligazioni a soggetti che non siano Investitori Qualificati.
- 3.3 Le Obbligazioni sono emesse con modalità che consentano all'Emittente di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (il c.d. "**Regolamento Prospetti**").
- 3.4 L'offerta delle Obbligazioni è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato estero (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Regno Unito, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia). Conseguentemente, le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come modificato, e sono soggette ai requisiti della normativa fiscale statunitense in vigore negli Stati Uniti d'America né alle corrispondenti normative in vigore in Canada, Regno Unito, Giappone, Australia o in qualsiasi altro paese in cui l'offerta o l'invito all'offerta o l'attività promozionale non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**"). Pertanto, le Obbligazioni non possono essere

offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Regno Unito, Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o a persone residenti negli Stati Uniti d'America, Regno Unito, Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi o comunque a qualsiasi soggetto che sia o agisca per conto o a beneficio di Soggetti Statunitensi.

- 3.5 Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni al di fuori dell'Italia o, comunque, in uno qualsiasi degli Altri Paesi e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
- 3.6 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle Obbligazioni.

4. DATA DI EMISSIONE, DATA DI GODIMENTO, VALUTA E PREZZO DI EMISSIONE

- 4.1 Il Prestito è emesso in data 22 dicembre 2022 (la "**Data di Emissione**"), e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione in conformità alla Condizione 7 (*Interessi*) (la "**Data di Godimento**").
- 4.2 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, pari al 100% (cento per cento) del valore nominale di ciascuna Obbligazione senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i sottoscrittori (il "**Prezzo di Emissione**").
- 4.3 Le Obbligazioni saranno denominate in euro e gli interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in euro.
- 4.4 Ogni Obbligazione sottoscritta dovrà essere integralmente liberata mediante pagamento integrale del Prezzo di Emissione.

5. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

5.1 Definizioni

Nel presente Regolamento, a meno che il contesto non richieda diversamente, i seguenti termini avranno il significato indicato di seguito:

"**Actual/365**" si intende il numero effettivo di giorni nel periodo in questione diviso per 365;

"**Advisor**" indica un istituto finanziario indipendente di fama internazionale o un altro consulente finanziario indipendente di riconosciuto standing con esperienza rilevante nei mercati internazionali dei capitali, in ogni caso nominato dall'Emittente a proprie spese;

"**Agente di Calcolo**" indica l'Emittente ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente in conformità con quanto indicato nella Condizione 14 (*Agente di Calcolo e Agente di Pagamento*);

"**Agente di Pagamento**" indica l'Emittente ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente in conformità con quanto indicato nella Condizione 14 (*Agente di Calcolo e Agente di Pagamento*);

"**Altri Paesi**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 3.4 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni. Limiti di sottoscrizione e circolazione*)

"**Ammontare Massimo Distribuibile**" indica qualsiasi ammontare massimo distribuibile applicabile all'Emittente che deve essere calcolato ai sensi della CRD IV e/o di qualsiasi altra Normativa Bancaria Applicabile (o di qualsiasi disposizione di legge italiana che recepisca o attui la CRD IV e/o, se del caso, a qualsiasi altra Normativa Bancaria Applicabile));

"**Attività Ponderate per il Rischio**" ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile ed indica, in qualsiasi momento, l'ammontare aggregato delle attività ponderate per il rischio dell'Emittente a tale data, come calcolato dall'Emittente in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile, inclusi gli eventuali accordi transitori applicabili, il cui calcolo sarà vincolante per i Portatori di Obbligazioni. Ai fini della presente definizione, per "attività ponderate per il rischio" si intende l'ammontare delle attività ponderate per il rischio o l'ammontare dell'esposizione totale al rischio, come calcolato dall'Emittente in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile in quel momento applicabile all'Emittente;

"**Autorità Rilevante**" indica, a seconda del contesto, (i) la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia, che agiscono nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico di cui al Regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 ("**SSM**") e in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile, o qualsiasi autorità successiva o sostitutiva avente la

responsabilità della vigilanza prudenziale e della supervisione dell'Emittente (ii) l'autorità di risoluzione italiana, il *Single Resolution Board* istituito ai sensi del Regolamento SRM, e/o qualsiasi altra autorità in Italia o nell'Unione Europea abilitata ad esercitare o partecipare all'esercizio del Potere di Bail-in o avente la responsabilità primaria della vigilanza prudenziale e della supervisione dell'Emittente;

"**Avviso di Evento Attivatore**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 9.1 (*Avviso a seguito di un Evento Attivatore*);

"**Avviso di Rivalutazione**" indica l'avviso che l'Emittente deve consegnare ai Portatori delle Obbligazioni ai sensi della Condizione 9.3(iii) (*Procedura di Rivalutazione*) specificando l'importo della Rivalutazione e la Data di Efficacia della Rivalutazione;

"**Banche di Riferimento per il Reset**" indica cinque primari swap dealer del mercato interbancario dell'Eurozona, selezionati dall'Emittente a sua discrezione;

"**Banking Reform Package**" indica: (i) il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012; (ii) il Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento; (iii) la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale; e (iv) la Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE;

"**BMR**" indica il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo agli indici utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014;

"**BRD**" indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come tempo per tempo modificata e integrata (incluso, a titolo esemplificativo, in conseguenza dell'entrata in vigore del Banking Reform Package);

"**Capitale Aggiuntivo di Classe 1**" ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile;

"**Capitale di Classe 1**" ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile;

"**Capitale di Classe 2**" ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile;

"**Capitale CET1**" o "**CET1**" ha il significato - con riferimento all'Emittente su base individuale - attribuito dall'articolo 50 del CRR, come integrato dalla Normativa Bancaria Applicabile (ovvero, qualora non più in uso, indica qualsiasi termine successivo o equivalente), in ogni caso calcolato in conformità a tale Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo applicabile all'Emittente, il cui calcolo sarà vincolante per i Portatori di Obbligazioni;

"**Cedole**" ha il significato attribuito a tale termine nella Condizione 2.2 (*Importo, Taglio e forma delle Obbligazioni*);

"**CET1 Ratio**" ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile ed indica, in qualsiasi momento, il rapporto tra il Capitale CET1 dell'Emittente a tale data e le Attività Ponderate per il Rischio dell'Emittente alla stessa data, espresso in percentuale come calcolato dall'Emittente applicando le disposizioni transitorie applicabili ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, il cui calcolo sarà vincolante per i Portatori di Obbligazioni;

"**Circolare n. 285**" indica la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, come di volta in volta modificata ed integrata (anche, a titolo esemplificativo, in conseguenza del recepimento del Banking Reform Package nell'ordinamento italiano);

"**Codice Civile**" indica il codice civile di tempo in tempo vigente nella Repubblica Italiana;

"**CRD IV**" indica la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come tempo per tempo modificata e integrata (incluso, a titolo esemplificativo, in conseguenza dell'entrata in vigore del Banking Reform Package);

"**CRR**" indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come tempo per tempo modificato e integrato (incluso, a titolo esemplificativo, in conseguenza dell'entrata in vigore del Banking Reform Package);

"**Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset**" indica, con riferimento ad un Periodo di Interessi di Reset, la data che cade 2 (due) Giorni di Regolamento TARGET prima della Data di Reset in cui inizia il relativo Periodo di Interessi di Reset;

"**Data di Cut-off dell'Advisor**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 7.11 (*Sostituzione del Tasso di Riferimento*);

"**Data di Cut-off dell'Emittente**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 7.11 (*Sostituzione del Tasso di Riferimento*);

"**Data di Efficacia della Rivalutazione**" indica la data in cui il Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione è rivalutato e iscritto nel bilancio dell'Emittente (in tutto o in parte), come specificato nel relativo Avviso di Rivalutazione;

"**Data di Efficacia della Svalutazione**" indica la data in cui la svalutazione avrà luogo, o ha avuto luogo, a seconda dei casi, in conformità alla Condizione 9.2 (*Effetti di un Evento Attivatore*);

"**Data di Emissione**" ha il significato di cui alla Condizione 4.1 (*Data di Emissione, Data di Godimento, valuta e Prezzo di Emissione*);

"**Data di Godimento**" ha il significato di cui alla Condizione 4.1 (*Data di Emissione, Data di Godimento, valuta e Prezzo di Emissione*);

"**Data di Notifica dell'Evento Attivatore**" ha il significato attribuito a tale termine nella Condizione 9.1 (*Avviso a seguito di un Evento Attivatore*);

"**Data di Pagamento**" indica il 22 di ogni mese di ogni anno a partire da (e incluso) 22 gennaio 2023;

"**Data di Rimborso Anticipato Opzionale**" indica la data del 22 giugno 2028 e a seguire qualsiasi Data di Pagamento annuale successiva coincidente con il mese di dicembre (a titolo di esempio la prima sarà 22 dicembre 2028);

"**Data Regolare**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 7.6 (*Calcolo dell'Importo degli Interessi*);

"**Day Count Fraction**" o "**DC**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 7.6 (*Calcolo dell'Importo degli Interessi*);

"**Data di Reset**" indica la Prima Data di Reset e ogni data che cade il 5° (quinto) anniversario successivo.

"**Decreto Legislativo n. 239**" si intende il Decreto Legislativo italiano n. 239 del 1° aprile 1996, e successive modifiche

"**Decreti attuativi della BRRD**" indica i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, attuativi della BRRD nella Repubblica Italiana, come di volta in volta modificati o sostituiti (anche, a titolo esemplificativo, in conseguenza del recepimento del Banking Reform Package nell'ordinamento italiano);

"**Emittente**": ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 1.1 (*Introduzione*).

"**Euro**": indica la moneta unica in vigore tra gli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato tale moneta in conformità alla legislazione dell'Unione Europea relativa all'Unione Economica e Monetaria o, qualora non dovesse più essere in vigore, la moneta che la sostituirà.

"**Elementi Distribuibili**" ha, in qualsiasi momento, il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nel CRR come interpretato e applicato in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile in quel momento applicabile all'Emittente, dove il riferimento "prima delle distribuzioni ai detentori di strumenti di fondi propri" deve essere letto come un riferimento a "prima delle distribuzioni ai detentori delle Obbligazioni e ai detentori di qualsiasi Strumento Paritario e/o Strumento *Junior* che costituisca un elemento dei Fondi Propri";

"**Evento Attivatore**" indica che il CET1 Ratio dell'Emittente su base individuale a tale data è inferiore al Livello Attivatore. Il verificarsi di un Evento Attivatore in qualsiasi momento sarà determinato dall'Emittente, dall'Autorità Rilevante o da qualsiasi agente nominato a tal fine dall'Autorità Rilevante e tale calcolo sarà vincolante per i Portatori delle Obbligazioni;

"**Evento Benchmark**" indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- (i) il Tasso di Riferimento originario ha cessato di essere pubblicato sulla Pagina Rilevante in conseguenza del fatto che tale parametro di riferimento ha cessato di essere calcolato o amministrato; o
- (ii) la dichiarazione pubblica da parte dell'amministratore del Tasso di Riferimento originario che questi ha cessato, o cesserà, di pubblicare il Tasso di Riferimento originario in modo permanente o indeterminato (in circostanze in cui non è stato nominato alcun amministratore successore che continuerà la pubblicazione del Tasso di Riferimento originario); o
- (iii) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento originario che il Tasso di Riferimento originario è stato o sarà abolito in modo permanente o indeterminato; oppure
- (iv) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento originario che indichi che l'utilizzo del Tasso di Riferimento originario sarà proibito o che il suo utilizzo sarà soggetto a restrizioni o conseguenze negative, in generale o con riguardo alle Obbligazioni; o
- (v) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento originario che, a parere di tale autorità di supervisione, (i) il Tasso di Riferimento originario non è più rappresentativo di un mercato sottostante o che (ii) la metodologia di calcolo del Tasso di Riferimento originario è sostanzialmente cambiata; oppure
- (vi) è o diventerà illecito per l'Agente di Calcolo o per l'Emittente calcolare un qualsiasi pagamento dovuto a qualsiasi Portatore di Obbligazioni utilizzando il Tasso di Riferimento originario (incluso, a titolo esemplificativo, ai sensi del BMR, qualora applicabile);

fermo restando che nel caso dei paragrafi (ii), (iii) e (iv) di cui sopra, l'Evento Benchmark si verificherà:

- nel caso *sub* (ii), alla data di cessazione della pubblicazione del Tasso di Riferimento originario;
- nel caso *sub* (iii), alla data di abolizione del Tasso di Riferimento originario;
- nel caso *sub* (iv), alla data in cui il Tasso di Riferimento originario è vietato all'uso,

e inoltre a condizione che una modifica della metodologia di calcolo del Tasso di Riferimento originario che non sia sostanziale non costituirà un Evento Benchmark. In caso di una modifica della formula e/o della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per misurare il Tasso di Riferimento originario, dovrà farsi riferimento al Tasso di Riferimento originario basato sulla formula e/o metodologia modificata;

"**Evento Fiscale**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 10.4 (*Rimborso Opzionale per un Evento Fiscale*);

"**Evento di Default**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 13 (*Evento di Default*);

"**Evento Regolamentare**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 10.3 (*Rimborso Opzionale per un Evento Regolamentare*);

"**Euro Zona**" si intende la regione composta dagli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato la moneta unica in conformità al Trattato che istituisce la Comunità europea, e successive modifiche;

"**Fondi Propri**" ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile;

"**Giorno Lavorativo**" si intende un Giorno di Regolamento TARGET;

"**Giorno di Regolamento TARGET**" si intende qualsiasi giorno in cui TARGET è aperto per il regolamento dei pagamenti in euro;

"**Importi Aggiuntivi**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 12(*Tassazione*);

"**Importo degli Interessi**" indica, in relazione a una Obbligazione e a un Periodo di Interessi, l'importo degli interessi pagabili in relazione a quella Obbligazione per quel Periodo di Interessi;

"**Importo della Rivalutazione**" indica, in base al Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione in circolazione prima della relativa Rivalutazione—ferme le limitazioni relative all'Ammontare Massimo Distribuibile (se presente) e all'Importo Massimo della Rivalutazione – l'importo che è rivalutato e iscritto alla Data di Efficacia della Rivalutazione nel bilancio dell'Emittente a tale data, come specificato nell'Avviso di Rivalutazione;

"**Importo della Svalutazione**" ha il significato indicato nella Condizione 9.2(*Effetti di un Evento Attivatore*);

"**Importo Massimo della Rivalutazione**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 9.3(iii)(*Procedura di Rivalutazione*);

"**Importo Rappresentativo**" si intende un importo rappresentativo di una singola operazione effettuata nel mercato di riferimento al momento in questione con un operatore riconosciuto e di *good standing* nel mercato degli swap;

"**Investitori Qualificati**": ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 3.2 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni. Limiti di sottoscrizione e circolazione*)

"**Liquidazione Coatta Amministrativa**" indica la Liquidazione Coatta Amministrativa di cui agli articoli da 80 a 94 del Testo Unico Bancario;

"**Livello Attivatore**" o "**Trigger**" si intende il 5.125%

"**Margine**" significa 9,158%, pari al margine utilizzato per calcolare il Tasso di Interesse Iniziale;;

"**MIFID II**" indica la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE, come di volta in volta modificata o sostituita;

"**Monte Titoli**": Monte Titoli S.p.A. (Euronext Securities Milano) Piazza degli Affari 6, 20123 Milano (Italia)

"**Normativa Bancaria Applicabile**" indica, in qualsiasi momento, le leggi, i regolamenti, i requisiti, gli orientamenti e le politiche in materia di adeguatezza patrimoniale applicabili all'Emittente, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la BRRD, i Decreti attuativi della BRRD, il Pacchetto CRD IV, il Regolamento sugli Strumenti di Capitale CRD IV, la Circolare n. 285, il Banking Reform Package, il Regolamento SRM e qualsiasi altro regolamento, requisito, orientamento, linea guida e policy relativa all'adeguatezza patrimoniale in vigore presso l'Autorità Rilevante (indipendentemente dal fatto che tali requisiti, linee guida o policy abbiano o meno forza di legge e che siano o meno applicati in via generale o specifica all'Emittente) o presso le istituzioni dell'Unione Europea;

"**Obbligazioni**": ha il significato ad esso attribuito Condizione 1.1 (*Introduzione*).

"**Organo di Nomina Rilevante**" indica, in relazione al Tasso Mid-Swap a 5 anni:

- (i) la banca centrale della valuta a cui si riferisce il Tasso Mid-Swap a 5 anni, o qualsiasi banca centrale o altra autorità di vigilanza responsabile della supervisione del Tasso Mid-Swap a 5 anni o del suo amministratore; o
- (ii) qualsiasi gruppo di lavoro o comitato ufficialmente approvato, sponsorizzato o convocato da o presieduto o co-presieduto da (i) la banca centrale della valuta a cui si riferisce il Tasso Mid-Swap a 5 anni (ii) qualsiasi banca centrale o altra autorità di vigilanza responsabile della supervisione del Tasso Mid-Swap a 5 anni o del suo amministratore, (iii) un gruppo delle suddette banche centrali o altre autorità di vigilanza o (iv) il Financial Stability Board o una sua parte.

"**Pacchetto CRD IV**" indica, congiuntamente, il CRR, la CRD IV e il Regolamento sugli Strumenti di Capitale CRD IV;

"**Pagina Rilevante**" indica la pagina di visualizzazione del servizio informativo Bloomberg pertinente designata come: (a) nel caso del Tasso Mid-Swap a 5 anni, la pagina "EUSW5V1" o (b) nel caso dell'EURIBOR a 1 mese, la pagina "EUR001M" ; o in ogni caso qualsiasi altra pagina, sezione o altra parte che possa sostituire tale pagina su

tale servizio informativo o, a seconda dei casi, su qualsiasi altro servizio informativo che possa sostituire Bloomberg, in ogni caso, come può essere nominato dalla persona che fornisce o sponsorizza le informazioni che vi appaiono al fine di visualizzare tassi equivalenti o comparabili;

"**Periodo di Interessi**" indica ogni periodo che inizia (e include) la Data di Godimento o qualsiasi Data di Pagamento e termina (ma esclude) la successiva Data di Pagamento degli interessi;

"**Periodo di Interessi di Reset Interessato**" ha il significato attribuito alla Condizione 7.11 (*Sostituzione del Tasso di Riferimento*);

"**Periodo di Interessi di Reset**" indica il periodo compreso tra una Data di Reset (inclusa) e la successiva Data di Reset (esclusa).

"**Periodo di Interessi Iniziali**" indica il periodo che inizia alla Data di Godimento fino alla (ma esclusa) Prima Data di Reset;

"**Periodo di Maturazione**": ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 7.6 (*Calcolo dell'Importo degli Interessi*);

"**Prima Data di Reset**" significa 22 dicembre 2027;

"**Periodo di Offerta**": ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 3.1 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni. Limiti di sottoscrizione e circolazione*);

"**Periodo Ordinario**": ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 7.6 (*Calcolo dell'Importo degli Interessi*);

"**Portatori di Obbligazioni**" o "**Portatori**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 2.2 (*Importo, Taglio e forma delle Obbligazioni*).

"**Potere di Bail-in**" indica qualsiasi potere di svalutazione, conversione, trasferimento, modifica o sospensione, relativo alla risoluzione o indipendente da una qualsiasi azione di risoluzione, di enti creditizi, imprese di investimento e/o entità del gruppo, in forza e applicabile all'Emittente, di volta in volta concesso ai sensi di, ed esercitato in conformità a, qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito (italiano o europeo) in vigore nella Repubblica italiana, inclusi (i) il Regolamento SRM; (ii) la BRRD e i Decreti Attuativi della BRRD; e (iii) gli strumenti, norme e standard stabiliti a norma degli stessi, ai sensi dei quali una qualsiasi obbligazione di un'entità regolamentata (o altra entità affiliata a tale entità regolamentata) possa essere trasferita, ridotta, cancellata, modificata o convertita in azioni, altri titoli o altre obbligazioni di tale entità regolamentata o di qualsiasi altro soggetto (o sospesa per un periodo temporaneo).

"**Prestito Obbligazionario**" o "**Prestito**": ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 1.1 (*Introduzione*);

"**Prezzo di Emissione**": ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 4.1 (*Data di Emissione, Data di Godimento, valuta e Prezzo di Emissione*);

"**Quotazioni Mid-Swap a 5 anni**" indica la media aritmetica dei tassi di acquisto e di vendita dell'*annual fixed leg* (calcolato sulla base di un conteggio di 30/360 giorni) per una transazione FVH (*fixed-for-floating interest rate swap*) in Euro che:

- (i) ha una durata di cinque (5) anni a partire dalla relativa Data di Reset;
- (ii) è di importo rappresentativo di una singola operazione sul mercato di riferimento alla data in questione con un operatore di *good standing* nel mercato degli swap; e
- (iii) ha la componente a tasso variabile, c.d. *floating leg* (calcolata sulla base del conteggio Actual/360 giorni) basata sull'EURIBOR (il "**Tasso Mid-Swap Floating Leg**") per un periodo di uno (1) mese ("**EURIBOR 1 mese**"). L'EURIBOR 1 mese - subordinatamente alla Condizione 7.11 (*Sostituzione del Tasso di Riferimento*) sarà - (x) il tasso per i depositi in euro per un periodo di sei mesi che appare sulla Pagina Rilevante alle 11.00 (CET) alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset; o (y) se tale tasso non compare sulla Pagina Rilevante a tale ora alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset, la media aritmetica dei tassi offerti da quattro grandi banche nel mercato interbancario dell'Eurozona, come selezionate dall'Emittente, a tale ora della Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset. In particolare, l'Emittente richiederà alla sede principale dell'Eurozona di ciascuna di tali banche di (i) fornire una quotazione del proprio tasso applicato ad un deposito di un Importo Rappresentativo in euro per un periodo di un mese che inizia da tale Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset e di (ii) comunicare tale quotazione all'Emittente e all'Agente di Calcolo (se

diverso dall'Emittente);

"**Regolamento Delegato**" indica il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, che integra il CRR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti in materia di fondi propri per gli enti, come di volta in volta modificato e sostituito;

"**Riorganizzazione Approvata**" indica una riorganizzazione *in bonis* e volontaria che coinvolga, da sola o con altri, l'Emittente, e che avvenga tramite consolidamento, fusione, cessione o trasferimento di tutte o sostanzialmente tutte le attività o i beni dell'Emittente, o in altro modo, a condizione che la principale entità risultante, sopravvissuta o cessionaria (l'"**Entità Risultante**") sia un ente creditizio che assuma tutte le obbligazioni dell'Emittente, ai sensi di, o in relazione al Prestito;

"**Requisito di Assorbimento delle Perdite**" indica il potere dell'Autorità Rilevante di imporre che i Fondi Propri o le altre passività dell'Emittente siano soggette, in tutto o in parte, a meccanismi di svalutazione ovvero di conversione in strumenti CET1 o altri strumenti di partecipazione al capitale;

"**Regolamento**": indica il presente regolamento del Prestito;

"**Regolamento Prospetti**" ha il significato ad esso attribuito nella Condizione 3.3 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni. Limiti di sottoscrizione e circolazione*);

"**Regolamento sugli Strumenti di Capitale CRD IV**" indica il Regolamento Delegato e qualsiasi altra norma o regolamento sul capitale regolamentare introdotta dall'Autorità Rilevante o comunque applicabile all'Emittente, introdotta prima o dopo la Data di Emissione, che prescrive (da sola o in combinazione con qualsiasi altra norma o regolamento) i requisiti che devono essere soddisfatti dagli strumenti finanziari per la loro inclusione nei Fondi Propri dell'Emittente nella misura richiesta dalla CRD IV o dal CRR;

"**Regolamento SRM**" indica il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come di volta in volta modificato, integrato e completato (anche, a titolo esemplificativo, in conseguenza dell'entrata in vigore del Banking Reform Package);

"**Rivalutazione**" ha il significato attribuito a tale termine nella Condizione 9.3 (*Rivalutazione*) e il termine "**reintegrazione**" sarà interpretato in conformità alla presente definizione;

"**Ritenuta FATCA**" ha il significato ad esso attribuito dalla Condizione 12 (*Tassazione*)

"**Spread di Aggiustamento**": indica uno spread (che può essere positivo, negativo o nullo), o la formula o la metodologia per il calcolo di uno *spread*, che l'Advisor (con il consenso dell'Emittente) o l'Emittente (a seconda dei casi), agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole, stabilisce debba essere applicato al Tasso Sostitutivo o al Tasso Alternativo (a seconda dei casi), come risultato della sostituzione del Tasso di Riferimento originario con il Tasso Sostitutivo o il Tasso Alternativo (a seconda dei casi) ed è lo spread, la formula o la metodologia che:

- (i) nel caso di un Tasso Sostitutivo, è raccomandato o formalmente previsto come opzione per le parti da adottare, in relazione alla sostituzione del Tasso di Riferimento originario con il Tasso Sostitutivo da parte di qualsiasi Organo di Nomina Rilevante; o
- (ii) se non è stata fatta alcuna raccomandazione in tal senso, o nel caso di un Tasso Alternativo, l'Emittente (dopo essersi consultato con l'Advisor) stabilisce (agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole), che è abitualmente applicato al Tasso Sostitutivo rilevante o al Tasso Alternativo (a seconda dei casi) nelle transazioni dei mercati dei capitali di debito internazionali per produrre un tasso di sostituzione accettato dal settore per il Tasso di Riferimento originario; o
- (iii) nel caso in cui l'Emittente determini che tale spread non è abitualmente applicato, l'Emittente (dopo aver consultato l'Advisor) determina (agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole), che è riconosciuto o considerato come lo standard del settore per le operazioni in derivati over-the-counter che fanno riferimento al Tasso di Riferimento originario, laddove tale tasso è stato sostituito dal Tasso Sostitutivo o dal Tasso Alternativo (a seconda dei casi);

"**Strumento di Assorbimento delle Perdite**" indica, in qualsiasi momento, qualsiasi strumento (diverso dalle Obbligazioni) emesso dall'Emittente che, in tale momento, (i) si qualifichi come Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente e (ii) sia soggetto ad utilizzo mediante conversione in strumenti del Capitale Primario di Classe 1 o

altro strumento di capitale o a utilizzo mediante svalutazione del Valore Nominale Corrente in caso di riduzione del CET1 Ratio dell'Emittente al di sotto di un determinato livello di attivazione;

"**Strumento di Assorbimento delle Perdite di Trigger Superiore**" ha il significato attribuito a tale termine nella Condizione 9.2 (*Effetti di un Evento Attivatore*);

"**Strumento di Assorbimento Integrale delle Perdite**" ha il significato attribuito a tale termine nella Condizione 9.2 (*Effetti di un Evento Attivatore*);

"**Strumenti Junior**" indica (i) le azioni ordinarie o eventuali ulteriori categorie di azioni dell'Emittente, incluse le azioni privilegiate e le azioni di risparmio; (ii) qualsiasi strumento, titolo o passività dell'Emittente (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, del codice civile) che sia parificato (c.d. *pari passu*) con gli strumenti sub (i) e/o che sia subordinato rispetto alle Obbligazioni;

"**Strumenti Qualificati**" ha il significato ad esso attribuito dalla Condizione 15.3 (*Modifica a seguito di un evento regolamentare o fiscale, o per garantire l'efficacia o l'applicabilità del bail-in*)

"**Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite**" indica, in qualsiasi momento, qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite che, immediatamente prima della relativa Rivalutazione, ha - a seguito di una o svalutazione (ma non a seguito di una conversione) - un valore nominale corrente inferiore al valore nominale originario.

"**Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite a Parità di Trigger**" indica uno Strumento di Assorbimento delle Perdite che è, o è stato, soggetto a utilizzo e conversione o utilizzo e svalutazione al medesimo Livello Attivatore;

"**Strumenti Paritari**" indica (i) qualsiasi strumento subordinato e perpetuo o qualsiasi altro strumento finanziario dell'Emittente che sia qualificato come Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente (incluse le Obbligazioni) e (ii) qualsiasi strumento o altra passività dell'Emittente che, in caso di liquidazione (volontaria o involontaria) o di sottoposizione a procedure fallimentari (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, sia parificato (*pari passu*) alle Obbligazioni.

"**Svalutazione**" indica, con riferimento alle Obbligazioni, una riduzione del Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione per il relativo Importo della Svalutazione in conformità alla Condizione 9.2 (*Effetti di un Evento Attivatore*) e il termine "**deprezzamento**" sarà interpretato in conformità alla presente definizione;

"**Tasso Alternativo**" indica il tasso di riferimento che l'Advisor (con il consenso dell'Emittente) o l'Emittente (a seconda dei casi, agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole), stabilisce abbia sostituito il Tasso di Riferimento originario in conformità alla Condizione 7.11(ii) (*Tasso Sostitutivo o Tasso Alternativo*), in uso nei mercati internazionali dei capitali di debito ai fini della determinazione dei tassi di interesse di reset (o della relativa componente) in relazione alle obbligazioni denominate in Euro e di durata comparabile al Periodo di Interessi di Reset, o, se l'Emittente (dopo essersi consultato con l'Advisor) determina che non esiste un tale tasso, un altro tasso che l'Emittente determini a sua discrezione essere il più comparabile al Tasso di Riferimento originario;

"**Tasso Bancario di Riferimento di Reset**" indica, in relazione ad un Periodo di Interessi di Reset e alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset in relazione a tale Periodo di Interessi di Reset, il tasso percentuale determinato in conformità alle disposizioni contenute nella Condizione 7.10 (Soluzione di ripiego "*Fallback*");

"**Tasso di interesse**" indica: (i) per Periodo di Interessi Iniziale, il Tasso di Interesse Iniziale; oppure (ii) per i Periodi di Interesse successivi al Periodo di Interessi Iniziali, il Tasso di Interesse Reset in relazione a tale Periodo di Interesse di Reset; tutti determinati dall'Agente di Calcolo in conformità alla Condizione 7 (*Interessi*);

"**Tasso di Interesse di Reset**" indica, in relazione ad un Periodo di Interesse di Reset, il tasso annuo pari alla somma di (a) il Tasso Mid-Swap a 5 anni in relazione a quel Periodo di Interesse di Reset; e (b) il Margine; prima calcolato su base annuale e poi convertito in un tasso mensile in conformità alle convenzioni di mercato e alla Condizione 18 (*Arrotondamento*);

"**Tasso di Interesse Iniziale**" ha il significato attribuito a tale termine nella Condizione 7.2 (*Interessi fino alla Prima Data di Reset (esclusa)*);

"**Tasso di Riferimento**": indica il Tasso Mid-Swap a 5 anni e/o il Tasso Mid-Swap Floating Leg, o qualsiasi altro Tasso Sostitutivo o Tasso Alternativo (o qualsiasi sua componente) determinato e applicabile alle Obbligazioni ai

sensi della Condizione 7.11 (*Sostituzione del Tasso di Riferimento*);

"**Tasso Mid-Swap a 5 anni**" indica, in relazione a un Periodo di Interessi di Reset e alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset in relazione a tale Periodo di Interessi di Reset:

- (i) il tasso mid-swap annuale per le operazioni swap in euro con una durata di cinque (5) anni a partire dalla relativa Data di Reset, espresso in percentuale, che appare sulla Pagina Rilevante alle ore 11:00 (CET) alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset o alla data del 20 dicembre 2022 per il Periodo di Interessi iniziale; o
- (ii) se tale tasso non compare sulla Pagina Rilevante in tale momento alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset, il Tasso Bancario di Riferimento di Reset determinato in conformità alla Condizione 7.10 (*Soluzione di ripiego "Fallback"*) a tale Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset;

"**Tasso Sostitutivo**" indica il tasso di riferimento (e la relativa pagina rilevante o fonte alternativa, se disponibile) che l'Advisor (con il consenso dell'Emittente) o l'Emittente (a seconda dei casi), agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole, stabilisce essere un successore o un sostituto del Tasso di Riferimento originario formalmente raccomandato da qualsiasi Organo di Nomina Rilevante;

"**Trattato**" si intende il Trattato che istituisce la Comunità europea, come tempo per tempo modificato;

"**TARGET**" indica il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

"**Testo Unico Bancario**" indica il Decreto Legislativo italiano numero 385 del 1° settembre 1993, come – tempo per tempo -modificato e integrato;

"**Testo Unico Finanziario**" indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come – tempo per tempo - modificato e integrato;

"**Titolare Effettivo**" indica qualsiasi soggetto che detenga un interesse effettivo nelle Obbligazioni; resta inteso che il termine "Titolare effettivo" non include alcun agente o intermediario finanziario che detenga un interesse nelle Obbligazioni solo nella misura in cui tale interesse è detenuto per o per conto di un Titolare effettivo;

"**Utile Netto**" indica l'utile netto non consolidato dell'Emittente come calcolato su base civilistica e come riportato nell'ultimo bilancio annuale certificato pubblicato dopo che tale bilancio è stato formalmente approvato dall'assemblea degli azionisti;

"**Valore Nominale Corrente**" indica (i) in relazione a una Obbligazione o alle Obbligazione, il Valore Nominale Originario di tale Obbligazione come eventualmente ridotto di volta in volta (in una o più occasioni) ai sensi di una Svalutazione ai sensi del presente Regolamento e/o (se del caso) reintegrato, di volta in volta (in una o più occasioni) ai sensi di una Rivalutazione ai sensi del presente Regolamento, in ogni caso alla data o prima di tale data; e (ii) in relazione a uno Strumento di Assorbimento delle Perdite, il suo Valore Nominale Originario calcolato su una base analoga al calcolo del Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni;

"**Valore Nominale Originario**" indica, in relazione a una Obbligazione o, a seconda dei casi, a uno Strumento di Assorbimento delle Perdite, l'importo principale (che, a questi fini, è uguale all'importo nominale) delle Obbligazioni o, a seconda dei casi, dello Strumento di Assorbimento delle Perdite, al momento dell'emissione, senza tener conto di eventuali successive Svalutazioni o Rivalutazioni.

5.2 Interpretazione

Ai fini del presente Regolamento:

- (i) qualsiasi riferimento al capitale sarà considerato come comprendente il Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni, qualsiasi Importo Aggiuntivo e qualsiasi altro importo avente natura di capitale pagabile ai sensi del presente Regolamento;
- (ii) il riferimento agli interessi deve intendersi come comprensivo di qualsiasi Importo Aggiuntivo e di qualsiasi altro importo avente natura di interesse pagabile ai sensi del presente Regolamento.

6. STATUS E SUBORDINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

6.1 Status delle Obbligazioni

- (i) Le Obbligazioni e le relative Cedole costituiscono e costituiranno passività subordinate e non garantite dell'Emittente che si qualificano a fini regolamentari come Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 52 del CRR e della Parte II, Capitolo 1 della Circolare n. 285 (o qualsiasi norma successiva ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile).
- (ii) In caso di liquidazione volontaria o involontaria o di fallimento dell'Emittente (inclusa, *tra l'altro*, la Liquidazione Coatta amministrativa) o di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali (ad eccezione di una Riorganizzazione Approvata), il diritto di ciascun Portatore delle Obbligazioni al pagamento (a) del Valore Nominale Corrente (come eventualmente ridotto dell'Importo di Svalutazione con riferimento a un Evento Attivatore che è già verificato ma la cui Data di Efficacia della Svalutazione non si è ancora verificata) delle Obbligazioni e (b) di qualsiasi altro importo eventualmente dovuto con riferimento alle Obbligazioni (incluso il pagamento di qualsiasi interesse maturato e non ancora pagato e non cancellato nonché il risarcimento per i danni riconosciuti per la violazione di qualsiasi obbligo, ove pagabili), sarà - in ogni momento - soddisfatto:
 - (a) *pari passu* con tutti gli altri Portatori delle Obbligazioni;
 - (b) almeno *pari passu* con i pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti Paritari (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti Paritari) esistenti o futuri dell'Emittente;
 - (c) con priorità rispetto ai pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti *Junior* (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti Junior) esistenti o futuri dell'Emittente;
 - (d) subordinatamente rispetto ai pagamenti dovuti (i) ai depositanti dell'Emittente, presenti e futuri; (ii) ad altri creditori non subordinati dell'Emittente, presenti e futuri (inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello); (iii) ad altri creditori subordinati dell'Emittente, presenti e futuri (diversi dai portatori di Strumenti Paritari e/o Strumenti *Junior*), aventi un minor grado di subordinazione, inclusi, inter alia, gli strumenti di Capitale di Classe 2.

Ancorché le Obbligazioni si qualificano, a fini regolamentari, come strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1, gli obblighi dell'Emittente e i diritti dei Portatori delle Obbligazioni non saranno pregiudicati qualora le Obbligazioni non si qualificano più come strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1. Tuttavia, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni in conformità alla Condizione 10.3 (*Rimborso Opzionale per un Evento Regolamentare*), subordinatamente alla Condizione 10.7 (*Condizioni regolamentari per il riacquisto, il rimborso o l'acquisto*).

(iii) Nessun diritto di compensazione

I Portatori di Obbligazioni non potranno esercitare o far valere alcun diritto di compensazione in relazione a qualsiasi importo dovuto dall'Emittente derivante o connesso alle Obbligazioni e/o alle Cedole, e ciascun Portatore, in virtù della sottoscrizione, dell'acquisto o della detenzione di qualsiasi Obbligazione o Cedola, sarà considerato come se avesse rinunciato a tutti i diritti di compensazione, di netting, di domanda riconvenzionale, di abbattimento o di altro rimedio simile che potrebbe altrimenti avere, ai sensi delle leggi di qualsiasi giurisdizione, in relazione a tale Obbligazione.

(iv) Requisito di Assorbimento delle Perdite

Le Obbligazioni (compresi, a scanso di equivoci, i pagamenti a titolo di capitale o di interessi) saranno soggette al Requisito di Assorbimento delle Perdite, se richiesto ai sensi della BRRD e/o del Regolamento SRM, in conformità ai poteri dell'Autorità Rilevante e laddove l'Autorità Rilevante stabilisca che l'applicazione del Requisito di Assorbimento delle Perdite alle Obbligazioni è necessaria ai sensi della legge e/o della regolamentazione di volta in volta applicabili.

(v) Assenza di restrizioni alla creazione di garanzie reali ("No Negative Pledge")

Il Regolamento del Prestito non prevede alcuna limitazione in capo alla Banca con riguardo alla creazione di diritti reali di garanzia sui propri beni.

(vi) Assenza di garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia (reale o personale) rilasciata dall'Emittente o da qualsiasi altro soggetto e non trova applicazione la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

7. INTERESSI

7.1 Interessi

Fermo restando quanto previsto dalla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli interessi*), le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, su base non cumulativa, a partire dalla Data di Godimento (inclusa), al Tasso di Interesse applicabile calcolato sul Valore Nominale Corrente. Gli interessi saranno corrisposti in via posticipata su base mensile a ciascuna Data di Pagamento. Il primo pagamento degli interessi sarà effettuato il 22 gennaio 2023 in relazione al periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e il 22 gennaio 2023 (esclusa).

Posto che le Obbligazioni non hanno una data di scadenza, ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla data prevista per il relativo rimborso in conformità alla Condizione 10 (*Rimborso delle Obbligazioni*), restando inteso che, qualora, a tale data, l'Emittente non proceda al rimborso del Valore Nominale Corrente in conformità alla presente Condizione 7, le Obbligazioni continueranno a maturare interessi ad un tasso pari all'applicabile Tasso di Interesse fino alla data di effettivo pagamento.

7.2 Interessi fino alla Prima Data di Reset (esclusa)

Il Tasso di Interesse per ciascun Periodo di Interessi che cade nel Periodo di Interessi Iniziale sarà pari al 12 % annuo lordo (il "**Tasso di Interesse Iniziale**"), pari alla somma del Tasso Mid-Swap a 5 anni rilevato in data 20 dicembre 2022 e del Margine (tale somma prima calcolata su base annua e poi convertita in un tasso mensile in conformità alle convenzioni di mercato e alla Condizione 18 (*Arrotondamento*)).

7.3 Interessi a partire dalla Prima Data di Reset (compresa)

Il Tasso di Interesse per ciascun Periodo di Interessi a partire dalla Prima Data di Reset (compresa) sarà il relativo Tasso di Interesse di Reset in relazione al Periodo di Interessi di Reset in cui ricade tale Periodo di Interessi, come determinato dall'Agente di Calcolo.

7.4 Determinazione del Tasso di Interesse di Reset con riferimento ad un Periodo di Interessi di Reset

L'Agente di Calcolo, non appena ragionevolmente possibile dopo le ore 11:00 (CET) di ciascuna Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset in relazione ad un Periodo di Interessi di Reset, determinerà il Tasso di Interesse di Reset per tale Periodo di Interessi di Reset.

7.5 Pubblicazione del Tasso di Interesse di Reset

Con riferimento a ciascun Periodo di Interessi di Reset, l'Agente di Calcolo farà in modo che il relativo Tasso di Interesse di Reset sia notificato all'Emittente e a Monte Titoli e l'Emittente notificherà il Tasso di Interesse di Reset ai Portatori delle Obbligazioni in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*) non appena ragionevolmente possibile dopo tale determinazione e in ogni caso non oltre la relativa Data di Reset. Il Tasso di Interesse di Reset così notificato potrà essere successivamente modificato (o potranno essere prese opportune disposizioni alternative a titolo di aggiustamento) in caso di errore manifesto.

7.6 Calcolo dell'Importo degli Interessi

Fermo restando quanto previsto dalla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli Interessi*), l'Importo degli Interessi di ogni Cedola, con riferimento a ciascuna Obbligazione per ciascun Periodo di Interessi, sarà calcolato dall'Agente di Calcolo sulla base della seguente formula:

$$\text{Importo degli Interessi} = VN \times T \times DCF$$

dove per:

- "**VN**" si intende il Valore Nominale Corrente dell'Obbligazione durante tale Periodo di Interessi;
- "**T**" si intende il Tasso di Interesse durante tale Periodo di Interessi;

- "DCF" o "**Day Count Fraction**" si intende, per quanto riguarda il calcolo dell'Importo degli Interessi per qualsiasi periodo di tempo (il "**Periodo di Maturazione**"), "**Actual/365 (ICMA)**":
 - qualora il numero di giorni del Periodo di Maturazione sia uguale o inferiore al Periodo Ordinario in cui termina il Periodo di Maturazione, il numero di giorni di tale Periodo di Maturazione diviso per il prodotto di (1) il numero di giorni in tale Periodo Ordinario e (2) il numero di Periodi Ordinari che normalmente terminano in un anno solare; e
 - qualora il Periodo di Maturazione sia più lungo di un Periodo Ordinario in cui termina il Periodo di Maturazione, la somma di:
 - il numero di giorni di tale Periodo di Maturazione che ricadono nel Periodo Ordinario in cui inizia il Periodo di Maturazione diviso per il prodotto di (1) il numero di giorni in tale Periodo Ordinario e (2) il numero di Periodi Ordinari in un anno solare; e
 - il numero di giorni di tale Periodo di Maturazione che ricadono nel successivo Periodo Ordinario diviso per il prodotto di (1) il numero di giorni di tale Periodo Ordinario e (2) il numero di Periodi Ordinari in un anno solare;
- "**Periodo Ordinario**" indica ogni periodo compreso tra una Data Regolare (inclusa) che cade in un anno e la successiva Data Regolare (esclusa), dove per "**Data Regolare**" si intende il giorno e il mese (ma non l'anno) in cui cade una Data di Pagamento degli interessi.

Il valore determinato in base alla formulata sopraindicata sarà arrotondando al centesimo più vicino (mezzo centesimo viene arrotondato per eccesso).

7.7 Calcolo dell'Importo degli Interessi in caso di Svalutazione

Fermo restando quanto previsto dalla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento interessi*), nel caso in cui si verifichi una Svalutazione durante un Periodo di Interessi, tutti gli interessi maturati e non pagati saranno cancellati ai sensi della Condizione 9.2 (*Effetti dell'Evento Attivatore*) e l'Importo degli Interessi da corrispondere alla Data di Pagamento degli interessi immediatamente successiva a tale Periodo di Interessi sarà calcolato in conformità alla Condizione 7.6 (*Calcolo dell'Importo degli interessi*), fermo restando che la *Day Count Fraction* sarà determinata come se il Periodo di Interessi iniziasse alla Data di Efficacia della Svalutazione (inclusa).

7.8 Calcolo dell'Importo degli Interessi in caso di Rivalutazione

Fermo restando quanto previsto dalla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli interessi*), nel caso in cui si verifichino uno o più Rivalutazioni durante un Periodo di Interessi, l'Importo degli Interessi da corrispondere alla Data di Pagamento degli interessi immediatamente successiva a tale Rivalutazione sarà calcolato come la somma dei seguenti valori:

- (i) il prodotto di (1) il Tasso di Interesse applicabile, (2) il Valore Nominale Corrente prima della Data di Efficacia della Rivalutazione (esclusa) e (3) la *Day Count Fraction* (determinata come se il Periodo di Maturazione terminasse alla Data di Efficacia della Rivalutazione (esclusa)); e
- (ii) il prodotto di (x) il Tasso di Interesse applicabile, (y) il Valore Nominale Corrente dopo la Data di Efficacia della Rivalutazione (inclusa) e (z) la *Day Count Fraction* (determinata come se il Periodo di Maturazione iniziasse alla Data di Efficacia della Rivalutazione (inclusa)).

7.9 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni, gli avvisi, le determinazioni, le quotazioni e le decisioni fornite, espresse, effettuate o ottenute ai fini del presente Regolamento dall'Agente di Calcolo saranno (in assenza di errore manifesto) vincolanti per l'Emittente, l'Agente di Pagamento (se diverso dall'Agente di Calcolo) e i Portatori di Obbligazioni e (fatto salvo quanto sopra) l'Agente di Calcolo non avrà alcuna responsabilità nei confronti di tali soggetti in relazione all'esercizio o al mancato esercizio da parte di quest'ultimo dei propri poteri, doveri e discrezionalità a tali fini.

7.10 Soluzione di ripiego (c.d. "Fallback")

- (i) Se in una qualsiasi Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset, la Pagina Rilevante non è disponibile o il Tasso Mid-Swap a 5 anni non appare nella Pagina Rilevante, l'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente)

avvisa l'Emittente che la Pagina Rilevante non è disponibile e l'Emittente (o un agente nominato dall'Emittente) richiederà a ciascuna delle Banche di Riferimento per il Reset di fornire all'Agente di Calcolo le proprie Quotazioni Mid-Swap a 5 anni alle ore 11:00 circa (CET) di tale Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset.

Se, entro l'orario di chiusura delle attività (c.d. *close of business* "C.O.B.") della Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset vengono fornite almeno tre quotazioni, allora il Tasso Bancario di Riferimento di Reset per tale Periodo di Interessi di Reset sarà la media aritmetica delle quotazioni fornite, eliminando la quotazione più alta (o, in caso di parità, una delle più alte) e la quotazione più bassa (o, in caso di parità, una delle più basse). Se vengono fornite soltanto due quotazioni entro l'orario di chiusura delle attività alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset, il Tasso Bancario di Riferimento di Reset sarà la media aritmetica delle quotazioni fornite. Se, infine, viene fornita una sola quotazione, il Tasso Bancario di Riferimento di Reset sarà la quotazione fornita.

- (ii) Se non vengono fornite quotazioni entro l'orario di chiusura delle attività alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset, il Tasso Bancario di Riferimento di Reset per il relativo Periodo di Interessi di Reset sarà pari:
 - (a) nel caso di ciascun Periodo di Interessi di Reset diverso dal Periodo di Interessi di Reset che inizia alla Prima Data di Reset, al Tasso Mid-Swap a 5 anni relativo al Periodo di Interessi di Reset immediatamente precedente; o
 - (b) nel caso del Periodo di Interessi di Reset che inizia alla Prima Data di Reset, al 12% annuo, pari al Tasso di Interesse Iniziale.

7.11 Sostituzione del Tasso di Riferimento

(i) Advisor

Fermo quanto indicato nella precedente Condizione 7.10 (*Soluzione di ripiego "Fallback"*), se l'Emittente (in consultazione con l'Agente di Calcolo) determina, prima di qualsiasi Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset, che si è verificato un Evento Benchmark in relazione ad un Tasso di Riferimento originario quando il Tasso di Interesse di Reset (o una sua componente) rimane da determinarsi con riferimento a tale Tasso di Riferimento originario, allora l'Emittente, non appena ragionevolmente possibile, si adopererà per selezionare e nominare un Advisor.

L'Advisor dovrà identificare e determinare (con l'accordo dell'Emittente) un Tasso Sostitutivo o, in alternativa, se l'Advisor e l'Emittente concordano sull'assenza di un Tasso Sostitutivo, un Tasso Alternativo in conformità alla Condizione 7.11 (ii) (*Tasso Sostitutivo o Tasso Alternativo*) e, in entrambi i casi, anche un eventuale Spread di Aggiustamento (in conformità alla Condizione 7.11 (iii) (*Spread di Aggiustamento*)). L'Advisor determina le eventuali Modifiche relative al Tasso di Riferimento (ai sensi della Condizione 7.11 (iv) (*Modifiche relative al Tasso di Riferimento*)) che siano necessarie per garantire il corretto funzionamento del Tasso Sostitutivo, del Tasso Alternativo e/o dello Spread di Aggiustamento. L'Advisor agirà in buona fede e in modo commercialmente ragionevole e in consultazione con l'Emittente.

L'Advisor dovrà, non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset relativa al successivo Periodo di Interessi di Reset (tale Giornata Lavorativa, la "**Data di Cut-off dell'Advisor**", e tale successivo Periodo di Interessi di Reset, il "**Periodo di Interessi di Reset Interessato**") determinare - in modo commercialmente ragionevole e con l'accordo dell'Emittente - se un Tasso Sostitutivo o, in mancanza, un Tasso Alternativo è disponibile ai fini della determinazione del Tasso di Interesse applicabile alle Obbligazioni per il relativo Periodo di Interessi di Reset Interessato (soggetto alla successiva operatività della presente Condizione 7.11).

Se prima della Data di *Cut-off* dell'Advisor (1) l'Emittente non è in grado di nominare un Advisor o (2) l'Advisor e l'Emittente non riescono a concordare, o non riescono a selezionare, un Tasso Sostitutivo o, in mancanza, un Tasso Alternativo, allora l'Emittente (agendo in buona fede e in modo commercialmente ragionevole) può determinare un Tasso Sostitutivo o, in mancanza, un Tasso Alternativo in conformità alla presente Condizione 7.11 non oltre 2 (due) Giorni Lavorativi prima della Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset (la "**Data di Cut-off dell'Emittente**") ai fini della determinazione del Tasso di Interesse applicabile al Periodo di Interessi di Reset Interessato e a tutti i Periodi di Interessi di Reset successivi.

Se l'Emittente non è in grado o non vuole determinare ai sensi del successivo paragrafo (v) un Tasso Sostitutivo o, in mancanza, un Tasso Alternativo prima della Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset relativo al Periodo di Interessi di Reset Interessato:

- (a) con riferimento al Periodo di Interessi di Reset Interessato, il Tasso di Riferimento applicabile al Periodo di Interessi di Reset Interessato sarà determinato in conformità alle disposizioni di cui alla Condizione 7.10(ii) (Soluzione di ripiego "*Fallback*") di cui sopra, e
- (b) con riferimento al Periodo di Interessi di Reset successivo al Periodo di Interessi di Reset Interessato, ai fini della determinazione del Tasso Mid-Swap a 5 anni si applicherà la presente Condizione 7.11, assumendo che i riferimenti al Periodo di Interessi di Reset Interessato siano riferiti al Periodo di Interessi di Reset successivo; resta in ogni caso inteso che il Tasso Mid-Swap a 5 anni per tutti i futuri Periodi di Interessi di Reset sarà il Tasso Mid-Swap a 5 anni applicabile ai successivi Periodi di Interessi di Reset, come determinato in conformità alla presente Condizione 7.11.

(ii) Tasso Sostitutivo o Tasso Alternativo

In conformità alla Condizione 7.11 (i), qualora l'Advisor (con l'accordo dell'Emittente) o l'Emittente (a seconda dei casi), determini che:

- (a) esiste un Tasso Sostitutivo, allora tale Tasso Sostitutivo (soggetto ad eventuali aggiustamenti come indicato nella successiva Condizione 7.11 (iii) (*Spread di Aggiustamento*)) sarà successivamente utilizzato al posto del Tasso di Riferimento per determinare il Tasso di Interesse di Reset (o la relativa componente) per tutti i futuri pagamenti dell'Importo degli Interessi sulle Obbligazioni (subordinatamente all'operatività di questa Condizione 7.11); o
- (b) non esiste un Tasso Sostitutivo ma esiste un Tasso Alternativo, allora tale Tasso Alternativo (soggetto ad eventuali aggiustamenti come indicato nella successiva Condizione 7.11 (iii) (*Spread di Aggiustamento*)) sarà successivamente utilizzato al posto del Tasso di Riferimento per determinare il Tasso di Interesse di Reset (o la relativa componente) per tutti i futuri pagamenti dell'Importo degli Interessi sulle Obbligazioni (subordinatamente all'operatività della presente Condizione 7.11).

(iii) Spread di Aggiustamento

In conformità alla Condizione 7.11, qualora l'Advisor (con l'accordo dell'Emittente) o l'Emittente (a seconda dei casi) determini:

- (a) che è necessario applicare uno Spread di Aggiustamento al Tasso Sostitutivo o al Tasso Alternativo (a seconda dei casi); e
- (b) il quantum, o una formula o metodologia per determinare tale Spread di Aggiustamento, allora tale Spread di Aggiustamento sarà applicato al Tasso Sostitutivo o al Tasso Alternativo (a seconda dei casi).

(iv) Modifiche relative al Tasso di Riferimento

Qualora un Tasso Sostitutivo, un Tasso Alternativo o uno Spread di Aggiustamento sia determinato in conformità alla presente Condizione 7.11 e qualora l'Advisor (con l'accordo dell'Emittente) o l'Emittente (a seconda dei casi) determini:

- (a) che è necessario o opportuno apportare delle modifiche al presente Regolamento (a titolo esemplificativo, alla Pagina Rilevante) per garantire il corretto funzionamento del Tasso Sostitutivo, Tasso Alternativo e/o Spread di Aggiustamento e/o ulteriori modifiche per conformarsi a qualsiasi regolamento o linea guida applicabile sull'uso dei *benchmark* o altro documento correlato emesso dall'autorità di regolamentazione competente (tali modifiche, le "**Modifiche relative al Tasso di Riferimento**"); e
- (b) i termini delle Modifiche relative al Tasso di Riferimento;

allora l'Emittente, previo avviso in tal senso ai sensi della Condizione 7.11 (vi) (*Avvisi*) e subordinatamente (nella misura in cui ciò sia richiesto) all'aver dato qualsiasi avviso richiesto e ad aver ricevuto qualsiasi consenso richiesto da, o non opposizione da, l'Autorità Rilevante, modificherà il Regolamento per dare esecuzione alle Modifiche relative al Tasso di Riferimento con effetto dalla data specificata in tale avviso, senza alcuna necessità di acquisire il consenso o l'approvazione dei Portatori.

Resta in ogni caso inteso che in relazione a qualsiasi variazione ai sensi della presente Condizione 7.11, l'Emittente dovrà rispettare qualsiasi Regolamento Bancario Applicabile.

(v) Clausola di tutela della classificazione AT1 delle Obbligazioni

Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente Condizione 7.11, non sarà adottato alcun Tasso Sostitutivo, Tasso Alternativo o Spread di Aggiustamento, né sarà apportata alcuna altra modifica al Regolamento per dare esecuzione alle Modifiche relative al Tasso di Riferimento, se e nella misura in cui, secondo la determinazione dell'Emittente, si possa ragionevolmente ritenere tali sostituzioni o modifiche possano pregiudicare la qualificazione delle relative Obbligazioni come Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente e/o comportare che l'Autorità Rilevante consideri la Data di Pagamento degli Interessi o la Data di Reset, a seconda dei casi, come la data di scadenza effettiva delle Obbligazioni.

(vi) Avvisi

Qualsiasi Tasso Sostitutivo, Tasso Alternativo, Spread di Aggiustamento e i termini specifici di qualsiasi Modifiche relative al Tasso di Riferimento, determinati ai sensi della presente Condizione 7.11 saranno immediatamente notificati dall'Emittente all'Agente di Calcolo e ai Portatori in conformità con la Condizione 17 (*Comunicazioni*). Tale notifica sarà irrevocabile e specificherà la data di efficacia delle eventuali Modifiche relative al Tasso di Riferimento. Resta in ogni caso inteso che non sarà richiesto il consenso dell'Agente di Calcolo o dell'Agente di Pagamento per qualsiasi variazione dei termini del Prestito o del Tasso di Riferimento assunta in conformità con la presente Condizione 7.11.

(vii) Sopravvivenza del Tasso di Riferimento originario

Fermi restando gli obblighi dell'Emittente ai sensi della presente Condizione 7.11, il Tasso di Riferimento originario e le disposizioni di ripiego previste nella definizione di Tasso Mid-Swap a 5 anni e di Tasso Bancario di Riferimento di Reset di cui sopra continueranno ad applicarsi a meno che e fino a quando non si sia verificato un Evento Benchmark.

8. CANCELLAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

8.1 Cancellazione discrezionale del pagamento di interessi

Il pagamento degli interessi a valere sulle Obbligazioni avverrà su base discrezionale dell'Emittente, che potrà quindi decidere, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, di non corrispondere e, dunque, cancellare (in tutto o in parte), su base non cumulativa e per un periodo illimitato, qualsiasi pagamento di interessi che sarebbe altrimenti dovuto in qualsiasi Data di Pagamento degli interessi.

Se l'Emittente non effettua un pagamento di interessi alla relativa Data di Pagamento (o se l'Emittente sceglie di corrispondere una parte, ma non tutti, gli interessi), tale mancato pagamento dimostrerà l'esercizio da parte dell'Emittente della propria discrezionalità di cancellare tale pagamento di interessi (o la parte di tale pagamento di interessi non corrisposta), e di conseguenza tali interessi (o la parte di essi non corrisposta) non saranno dovuti ed esigibili. Il pagamento degli interessi potrà inoltre avvenire soltanto a valere su Elementi Distribuibili.

8.2 Cancellazione obbligatoria del pagamento di interessi

(i) Fermo restando (i) il diritto dell'Emittente di non procedere al pagamento e alla cancellazione degli interessi a valere sulle Obbligazioni di cui alla Condizione 8.1 (*Cancellazione discrezionale del pagamento di interessi*) che precede; e (ii) il divieto (ove applicabile) di effettuare pagamenti su strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile (in particolare, la Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V della Circolare n. 285 che attua l'Articolo 141(2) della CRD IV), prima che l'Ammontare Massimo Distribuibile sia calcolato (in circostanze in cui si applica il limite alle distribuzioni con riferimento

all'Ammontare Massimo Distribuibile), l'Emittente non dovrà effettuare e dovrà cancellare (in tutto o in parte) il pagamento degli interessi a valere sulle Obbligazioni in una qualsiasi Data di Pagamento (e tali interessi saranno considerati annullati e, pertanto, non saranno dovuti ed esigibili), e non corrisponderà alcun Importo Aggiuntivo:

- (a) nella misura consentita dalla Condizione 8.2(ii) di seguito indicata, qualora l'ammontare degli Elementi Distribuibili dell'Emittente a tale Data di Pagamento sia inferiore alla somma **(1)** dell'importo di tutte le distribuzioni ed i pagamenti a titolo di interessi sulle Obbligazioni e su tutti gli altri strumenti facenti parte dei Fondi Propri dell'Emittente (compresi gli eventuali Importi Aggiuntivi ad essi relativi, ma escludendo qualsiasi distribuzione e pagamento di interessi a valere sugli strumenti di Capitale di Classe 2 che siano già stati contabilizzati, a titolo di deduzione, nel calcolo degli Elementi Distribuibili) e **(2)** dell'importo di tutte le rivalutazioni potenziali a valere su qualsiasi Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite, effettuati o da effettuare nell'esercizio finanziario in corso;
 - (b) qualora - nella misura consentita dalla Condizione 8.2(ii) di seguito indicata ed in circostanze in cui si applichi il limite alle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile - l'importo degli interessi da corrispondere aggregato con **(1)** l'importo di tutte le distribuzioni del tipo di cui alle disposizioni sulle restrizioni alle distribuzioni contenute nell'Articolo 141 della CRD IV e qualsiasi altra analoga restrizione alle distribuzioni contenuta nella Normativa Bancaria Applicabile di volta in volta applicabile all'Emittente (o, a seconda dei casi, qualsiasi disposizione della legge italiana che recepisca o dia attuazione a tali disposizioni, inclusa la Circolare n. 285) e **(2)** l'importo di qualsiasi rivalutazione a valere su qualsiasi Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite, supererebbe l'Ammontare Massimo Distribuibile allora applicabile all'Emittente, o comporterebbe il superamento di qualsiasi altra restrizione regolamentare o restrizione alle distribuzioni su strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 imposta all'Emittente ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile; oppure
 - (c) qualora l'Autorità Rilevante ordini o richieda all'Emittente di annullare (in tutto o in parte) il relativo pagamento di interessi a valere sulle Obbligazioni programmato per essere pagato alla Data di Pagamento (anche in circostanze in cui l'Autorità Rilevante proibisce all'Emittente di distribuire più dell'Ammontare Massimo Distribuibile relativo al requisito minimo per i fondi propri e le passività ammissibili).
 - (d) qualora si verifichi, in qualsiasi momento, un Evento Attivatore tutti gli interessi maturati e non corrisposti fino alla Data di Efficacia della Svalutazione relativi a tale Evento Attivatore (indipendentemente dal fatto che tali interessi siano diventati esigibili o meno) saranno automaticamente cancellati e non saranno dovuti e pagabili (senza ulteriori azioni da parte dell'Emittente e anche se non è stato dato alcun avviso in tal senso).
- (ii) L'Emittente può, a sua esclusiva discrezione, scegliere di effettuare un pagamento degli interessi (parziale o totale) a valere sulle Obbligazioni in qualsiasi Data di Pagamento, solo e nella misura in cui tale pagamento parziale o totale degli interessi possa essere effettuato senza violare le restrizioni di cui ai sottoparagrafi (a), (b), (c) e (d) della Condizione 8.2(i) di cui sopra.

8.3 Effetti della cancellazione del pagamento degli interessi - Assenza di inadempimento

Gli interessi saranno dovuti ed esigibili alla Data di Pagamento solo e nella misura in cui non siano stati cancellati in conformità alla Condizione 8.1 (*Cancellazione discrezionale del pagamento di interessi*) e/o alla Condizione 8.2 (*Cancellazione obbligatoria del pagamento di interessi*). In tali circostanze, gli interessi non pagati e cancellati (in tutto o in parte) non saranno più dovuti, e quindi non si accumuleranno e non saranno pagati a qualsiasi data successiva. Inoltre, il relativo non pagamento e cancellazione degli interessi non costituirà **(1)** un evento di inadempimento, accelerazione o default dell'Emittente ai sensi della Condizione 13 (*Evento di Default*); **(2)** una violazione, da parte dell'Emittente, di qualsiasi obbligo relativamente alle Obbligazioni; **(3)** un evento che possa dare luogo all'insolvenza dell'Emittente; **(4)** un evento tale da legittimare i Portatori a richiedere la liquidazione, dissoluzione o scioglimento dell'Emittente, fermo restando che i Portatori delle Obbligazioni non potranno vantare alcun diritto, in caso di liquidazione o assoggettamento a procedura fallimentare dell'Emittente, a ricevere

il pagamento degli interessi non pagati e cancellati ovvero a ricevere il pagamento di qualsiasi altro importo (incluso a titolo di indennizzo o risarcimento); e (5) una limitazione, in capo all'Emittente, ad effettuare distribuzioni o pagamenti a favore dei titolari o portatori di strumenti *pari passu* o subordinati rispetto alle Obbligazioni.

8.4 Comunicazione della cancellazione del pagamento degli interessi

L'Emittente comunicherà l'eventuale non pagamento e cancellazione degli interessi (in tutto o in parte) ai Portatori delle Obbligazioni, con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*) alla o prima della relativa Data di Pagamento. L'Emittente cercherà di fornire tale avviso almeno cinque (5) (cinque) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Pagamento degli interessi. Tale comunicazione dovrà indicare l'importo degli interessi non pagati e cancellati e, ove applicabile, l'Importo degli Interessi non cancellati che verrà pagato alla relativa Data di Pagamento. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente di Pagamento (se diverso dall'Emittente). Rimane inteso che il mancato invio della sopracitata comunicazione preventiva (o l'invio di una comunicazione con un avviso più breve) non avrà alcun effetto e non inficerà il non pagamento e la cancellazione degli interessi e non attribuirà alcun diritto ai Portatori delle Obbligazioni e non costituirà un evento di inadempimento, accelerazione o default dell'Emittente

9. MECCANISMO DI ASSORBIMENTO DELLE PERDITE

9.1 Avviso a seguito di un Evento Attivatore

Se in qualsiasi momento si verifica un Evento Attivatore, l'Emittente informerà immediatamente l'Autorità Rilevante e, in conformità con la Condizione 17 (*Comunicazioni*), comunicherà in modo irrevocabile ai Portatori di Obbligazioni, all'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente di Pagamento (se diverso dall'Emittente) che si è verificato l'Evento Attivatore (tale avviso, un "**Avviso di Evento Attivatore**" e la data di consegna di tale avviso, la "**Data di Notifica dell'Evento Attivatore**") e svaluterà irrevocabilmente e obbligatoriamente (senza alcun obbligo di acquisire il consenso o l'approvazione dei Portatori) il Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione (in tutto o, a seconda dei casi, in parte), con effetto dalla Data di Efficacia della Svalutazione in conformità alla Condizione 9.2 (*Effetti dell'Evento Attivatore*).

L'Avviso di Evento Attivatore costituirà prova sufficiente del verificarsi di tale Evento Attivatore e, unitamente ai calcoli sottostanti e a qualsiasi determinazione del relativo Importo della Svalutazione, sarà conclusivo e vincolante per i Portatori delle Obbligazioni.

L'Emittente specificherà nell'Avviso di Evento Attivatore, tra l'altro, l'Importo della Svalutazione e la Data di Efficacia della Svalutazione. Se l'Importo della Svalutazione e/o la Data di Efficacia della Svalutazione non sono stati determinati alla Data di Notifica dell'Evento Attivatore, o se vi è una qualsiasi modifica dell'importo o della data precedentemente notificata, l'Emittente, non appena ragionevolmente possibile, darà un ulteriore avviso all'Autorità Rilevante e, in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*), ai Portatori di Obbligazioni, per confermare l'Importo della Svalutazione definitivo e, se del caso, la Data di Efficacia della Svalutazione definitiva. Analogo avviso dovrà essere inviato all'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente di Pagamento (se diverso dall'Emittente).

Un Evento Attivatore può verificarsi in 1 (una) o più occasioni e il Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione può essere svalutato in più di un'occasione, fermo restando che il Valore Nominale Corrente di una Obbligazione non potrà mai essere ridotto al di sotto dell'unità più piccola di tale Obbligazione (attualmente un centesimo), come stabilito dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Il mancato invio dell'Avviso di Evento Attivatore, la mancata notifica ai Portatori o il mancato invio di qualsiasi altro avviso in relazione alla Svalutazione delle Obbligazioni non avrà alcun effetto e non inficerà o altrimenti invaliderà o pregiudicherà la Svalutazione delle Obbligazioni come descritto di seguito nella Condizione 9.2 (*Effetti dell'Evento Attivatore*) e non attribuirà alcun diritto ai Portatori delle Obbligazioni.

9.2 Effetti di un Evento Attivatore

Se in qualsiasi momento si verifica un Evento Attivatore:

- (i) ciascuna Obbligazione sarà svalutata, con effetto dalla Data di Efficacia della Svalutazione, riducendo il suo Valore Nominale Corrente di un importo pari a:
 - (a) l'importo che - unitamente (1) alla Svalutazione di ogni altra Obbligazione e (2) alla contestuale (o sostanzialmente contestuale) svalutazione o conversione in strumenti di capitale ai rispettivi

Valori Nominali Correnti di qualsiasi altro Strumento di Assorbimento delle Perdite che sia sceso al di sotto del livello attivatore applicabile a tale strumento, il tutto su base *pro rata*- sarebbe sufficiente per sanare l'Evento Attivatore (i.e. riportare il *CET1 Ratio* dell'Emittente al Livello Attivatore); o

- (b) se l'importo di cui al precedente punto (a) non fosse sufficiente a sanare l'Evento Attivatore ovvero lo stesso non fosse suscettibile di essere sanato, l'importo necessario per ridurre il Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione alla più piccola unità di tale Obbligazione (attualmente un centesimo), come determinato dalla Normativa Bancaria Applicabile

(l'"**Importo della Svalutazione**");

- (ii) la Svalutazione delle Obbligazioni avrà luogo senza indugio e in ogni caso non oltre 1 (un) mese (o un periodo più breve come eventualmente richiesto dall'Autorità Rilevante) dal verificarsi del relativo Evento Attivatore (la "**Data di Efficacia della Svalutazione**");
- (iii) a seguito di una Svalutazione, i Portatori di Obbligazioni perderanno automaticamente e irrevocabilmente il diritto di ricevere, e non avranno più alcun diritto nei confronti dell'Emittente, il rimborso dell'Importo della Svalutazione, o qualsiasi altro importo relativo a tale Importo della Svalutazione (ma senza pregiudizio per i loro diritti in relazione a qualsiasi importo reintegrato ai sensi della Condizione 9.3 (*Rivalutazione*)); e
- (iv) tutti gli interessi maturati e non pagati sulle Obbligazioni fino alla Data di Efficacia della Svalutazione (indipendentemente dal fatto che tali interessi siano diventati esigibili o meno) saranno automaticamente cancellati in conformità alla Condizione 8.2(i)(d) (*Cancellazione obbligatoria dei pagamenti di interessi*) e non saranno dovuti ed esigibili; e
- (v) a seguito di ciascuna Svalutazione, gli interessi matureranno – fatti salvi eventuali successive Svalutazioni o Rivalutazioni – sul Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione, ridotto dell'Importo della Svalutazione, a partire dalla relativa Data di Efficacia della Svalutazione (compresa).

Se, in relazione a una Svalutazione, o al calcolo dell'Importo della Svalutazione, sono in circolazione Strumenti di Assorbimento delle Perdite i cui termini prevedano che tali strumenti debbano essere svalutati o convertiti integralmente e non solo in parte ("**Strumenti di Assorbimento Integrale delle Perdite**") o Strumenti di Assorbimento delle Perdite i cui termini prevedano un livello attivatore relativo al *CET1 Ratio* più alto del Livello Attivatore ("**Strumenti di Assorbimento delle Perdite di Trigger Superiore**"), allora:

- (a) il requisito secondo cui la svalutazione delle Obbligazioni debba essere effettuata *pro rata* alla svalutazione o alla conversione (a seconda dei casi) degli Strumenti di Assorbimento Integrale delle Perdite non dovrà essere interpretato come una richiesta di svalutazione totale delle Obbligazioni (fatta salva la soglia minima di un centesimo) semplicemente in virtù del fatto che tali Strumenti di Assorbimento Integrale delle Perdite saranno svalutati o convertiti integralmente; e
- (b) ai fini del calcolo dell'Importo della Svalutazione, gli Strumenti di Assorbimento Integrale delle Perdite saranno trattati (ai fini del calcolo del *pro rata* nel contesto della determinazione dell'Importo della Svalutazione) assumendo che sia possibile una svalutazione o una conversione parziale, cosicché la svalutazione o la conversione di tali Strumenti di Assorbimento Integrale delle Perdite sarà considerata come avvenuta in due contestuali fasi:
 1. in primo luogo, l'importo in linea capitale di tali Strumenti di Assorbimento Integrale delle Perdite sarà svalutato o convertito *pro rata* alle Obbligazioni e a tutti gli altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite (in ogni caso subordinatamente e come previsto nel paragrafo precedente) nella misura necessaria a sanare il relativo Evento Attivatore; e
 2. in secondo luogo, il saldo residuo (se esistente) dell'importo in linea capitale di tali Strumenti di Assorbimento Integrale delle Perdite a seguito del punto (1) sarà svalutato o convertito, a seconda dei casi, con l'effetto di aumentare il *CET1 Ratio* dell'Emittente al di sopra del livello minimo richiesto ai sensi del punto (1); e
- (c) ai fini del calcolo dell'Importo della Svalutazione, il *pro rata* dell'importo della relativa svalutazione o, a seconda dei casi, conversione di qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite di Trigger Superiore sarà tenuto in considerazione soltanto nei limiti di quanto necessario per ripristinare il *CET1 Ratio* al Livello Attivatore.

Nella misura in cui la svalutazione o la conversione di qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite non sia efficace per qualsiasi motivo, (i) tale inefficacia non pregiudicherà l'obbligo di effettuare una svalutazione delle presenti Obbligazioni; e (ii) la svalutazione o la conversione di qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite che non sia efficace non sarà presa in considerazione nel determinare l'Importo della Svalutazione delle presenti Obbligazioni.

Qualsiasi svalutazione di una Obbligazione non costituirà un Evento di Inadempimento ai sensi della Condizione 13 (*Evento di Default*) o una violazione degli obblighi o dei doveri dell'Emittente o un inadempimento da parte dell'Emittente in qualsiasi modo e non darà diritto ai Portatori di Obbligazioni ad alcun risarcimento o a richiedere l'insolvenza o lo scioglimento dell'Emittente o altro.

9.3 Rivalutazione

- (i) Dopo che è intervenuta una Svalutazione, qualora sia stato registro un Utile Netto, l'Emittente potrà - a sua insindacabile ed assoluta discrezione, reintegrare (in tutto o in parte) il Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni su base *pro rata* con ciascun altro Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite (sulla base del relativo Valore Nominale Corrente), in conformità con e nei limiti delle disposizioni della presente Condizione 9.3 e della Normativa Bancaria Applicabile (incluso, tra l'altro, l'Articolo 21 del Regolamento Delegato) (una "**Rivalutazione**").

Qualsiasi Rivalutazione delle Obbligazioni e qualsiasi rivalutazione di altri Strumenti Svalutati di Assorbimento delle Perdite, e il pagamento di interessi o altre distribuzioni sulle Obbligazioni e su altri Strumenti Svalutati di Assorbimento delle Perdite (se del caso), saranno operati a piena discrezione dell'Emittente e non vi sarà alcun obbligo per l'Emittente di operare o accelerare una Rivalutazione in qualsiasi circostanza specifica.

Una Rivalutazione può avvenire in 1 (una) o più occasioni finché il Valore Nominale Corrente dell'Obbligazione non raggiunga il suo Valore Nominale Originario. Resta inteso che l'Emittente non procederà, in ogni caso, ad una Rivalutazione, qualora:

- (a) si sia verificato un Evento Attivatore, ma non sia ancora intervenuta la conseguente Svalutazione in relazione a tale Evento Attivatore;
- (b) si sia verificato un Evento Attivatore e operata la conseguente Svalutazione, ma il *CET1 Ratio* dell'Emittente non è stato ripristinato al (o al di sopra del) Livello Attivatore; o
- (c) la Rivalutazione delle Obbligazioni (da sola o unitamente alla rivalutazione degli altri Strumenti Svalutati di Assorbimento delle Perdite) causerebbe il verificarsi di un Evento Attivatore.

(ii) Rivalutazione su base *pro rata*

L'Emittente non rivaluterà il Valore Nominale Corrente di qualsiasi Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite i cui termini prevedano la possibilità di una rivalutazione a condizioni analoghe o sostanzialmente analoghe a quelle indicate nella presente Condizione 9.3 (*Rivalutazione*) a meno che:

- (a) qualsiasi rivalutazione di uno Strumento di Assorbimento delle Perdite di Trigger Superiore svalutato sia simultanea a, o preceduta da, una Rivalutazione delle Obbligazioni al loro Valore Nominale Originario; e
- (b) qualsiasi rivalutazione di uno Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite a Parità di Trigger sia effettuata su base *pro rata* (sulla base del Valore Nominale Corrente allora prevalente) con una Rivalutazione del Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione.

(iii) Procedura di Rivalutazione

Se l'Emittente esercita la propria discrezionalità di effettuare una Rivalutazione, ne darà comunicazione ai Portatori specificando l'Importo della Rivalutazione e la Data di Efficacia della Rivalutazione (l'"**Avviso di Rivalutazione**").

L'Importo della Rivalutazione sarà determinato discrezionalmente dall'Emittente, fermo restando che il medesimo sarà soggetto alle seguenti limitazioni e a qualsiasi altra restrizione di volta in volta prevista dalla Normativa Bancaria Applicabile:

- (a) in circostanze in cui si applichi il limite alle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile, l'importo di qualsiasi Rivalutazione delle Obbligazioni - aggregato con (1) l'importo della rivalutazione del Valore Nominale Corrente di qualsiasi Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite, (2) l'importo degli interessi e delle distribuzioni da corrispondere a valere sulle Obbligazioni e su qualsiasi Strumento Svalutato di Assorbimento delle Perdite e (3) a qualsiasi altra distribuzione della tipologia di cui all'Articolo 141 della CRD IV (o qualsiasi disposizione della legge italiana che recepisca o attui tale articolo, inclusa la Circolare n. 285) – non dovrà eccedere l'Ammontare Massimo Distribuibile allora applicabile all'Emittente; e
- (b) l'importo di qualsiasi rivalutazione del Valore Nominale Corrente degli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 che sono stati oggetto di una precedente svalutazione – aggregato con i pagamenti a titolo di interesse e con le distribuzioni a valere su tali strumenti svalutati, effettuati o calcolati sulla base di un valore nominale corrente inferiore al valore nominale al momento dell'emissione in qualsiasi momento successivo alla fine del precedente esercizio finanziario - non potrà eccedere l'importo massimo della rivalutazione ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile (l'"**Importo Massimo della Rivalutazione**") che è pari al seguente importo, calcolato, alla data della relativa Rivalutazione, in base alla seguente formula convertita (se del caso) in euro:

$$\text{Importo Massimo della Rivalutazione} = \frac{\text{UN} \times \text{S}}{\text{T1}}$$

dove per:

- "UN" si intende l'Utile Netto
- "S" indica la somma del Valore Nominale Originario di tutti gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 in circolazione dell'Emittente che sono stati oggetto di una precedente Svalutazione
- "T1" indica il Capitale di Classe 1 dell'Emittente

Resta inoltre inteso che qualsiasi decisione dell'Emittente di effettuare, o non effettuare, una Rivalutazione in qualsiasi occasione non impedirà all'Emittente di effettuare, o non effettuare, una Rivalutazione in qualsiasi altra occasione ai sensi della presente Condizione 9.3 (*Rivalutazione*).

(iv) **Esecuzione della Rivalutazione**

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere ad una Rivalutazione ai sensi e nei limiti della presente Condizione 9.3 (*Rivalutazione*), ne darà comunicazione ai Portatori di Obbligazioni ai sensi della Condizione 17 (*Comunicazioni*) specificando l'Importo della Rivalutazione (che sarà definitivo e vincolante per i Portatori di Obbligazioni) e la Data di Efficacia della Rivalutazione. L'Avviso di Rivalutazione dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Efficacia della Rivalutazione, fermo restando che il mancato o ritardato invio dell'Avviso di Rivalutazione non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di default dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà la Rivalutazione. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente di Pagamento (se diverso dall'Emittente).

Alla Data di Efficacia della Rivalutazione e previo consenso dell'Autorità Rilevante (nella misura in cui tale consenso sia richiesto dalla Normativa Bancaria Applicabile), l'Emittente farà sì che (1) il Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione sia reintegrato e rivalutato di un importo pari al relativo Importo della Rivalutazione su base *pro rata* con le altre Obbligazione e (2) il Valore Nominale Corrente di ciascun strumento facente parte di una serie di Strumenti Svalutati di Assorbimento delle Perdite a Parità di Trigger sia (o sia stato) reintegrato e rivalutato su base *pro rata* (sulla base del Valore Nominale Corrente allora prevalente) con il Valore Nominale Corrente di ciascuna Obbligazione.

10. RIMBORSO DELLE OBBLIGAZIONI

10.1 Obbligazioni perpetue – Nessuna scadenza

Le Obbligazioni non hanno una data di scadenza.

Ove non siano state precedentemente rimborsate, acquistate e cancellate in conformità alle presenti Condizioni, le Obbligazioni saranno rimborsabili alla data di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o involontaria) o fallimento (inclusa, tra l'altro, la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente (ad eccezione di una Riorganizzazione Approvata), ai sensi (a seconda dei casi) (i) di una delibera dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente, (ii) di qualsiasi disposizione statutaria dell'Emittente (che, alla Data di Emissione, prevede che la durata dell'Emittente scada il 31.12.2050, ma se tale data di scadenza viene prorogata, il rimborso delle Obbligazioni sarà prorogato di conseguenza), o (iii) di qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

A tale data di rimborso e subordinatamente alla Condizione 6 (*Status e subordinazione delle Obbligazioni*), le Obbligazioni diventeranno esigibili, ad un importo pari al loro Valore Nominale Corrente (ridotto, se del caso, dell'eventuale Importo della Svalutazione relativo ad un Evento Attivatore che si è verificato, ma per il quale non si è ancora verificata la Data di Efficacia della Svalutazione) unitamente agli interessi maturati fino alla data di rimborso (esclusa, e a condizione che gli stessi non siano stati cancellati in conformità alla Condizione 8 (*Cancellazione degli Interessi*)) e agli eventuali Importi Aggiuntivi dovuti e pagabili ai sensi della Condizione 12 (*Tassazione*).

Le Obbligazioni non possono essere rimborsate a discrezione dell'Emittente se non in conformità alle disposizioni della presente Condizione 10 (*Obbligazioni perpetue – Nessuna scadenza*).

I Portatori delle Obbligazioni non avranno alcun diritto di richiedere il rimborso delle Obbligazioni.

10.2 Rimborso Opzionale dell'Emittente

L'Emittente potrà – a propria discrezione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile nonché della Condizione 10.7 (*Condizioni regolamentari per il riacquisto, il rimborso o l'acquisto*) - rimborsare (in tutto o in parte) le Obbligazioni, ad ogni Data di Rimborso Anticipato Opzionale, al loro Valore Nominale Corrente unitamente agli interessi maturati (se esistenti ed esclusi gli interessi cancellati in conformità alla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli interessi*)) fino alla data fissata per il rimborso (esclusa).

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni dovrà inviare ai Portatori, in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*), una comunicazione di rimborso anticipato che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso non inferiore a 15 ma non superiore a 30 giorni, fermo restando che il mancato o ritardato invio della comunicazione non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato.

La comunicazione di rimborso anticipato sarà irrevocabile salvo quanto previsto dalla Condizione 10.9 (*Evento Attivatore successivo all'avviso di rimborso*) e della Condizione 10.10 (*Nessun avviso di rimborso dopo l'Evento Attivatore*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente di Pagamento (se diverso dell'Emittente).

10.3 Rimborso Opzionale per un Evento Regolamentare

L'Emittente potrà – a propria discrezione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile nonché della Condizione 10.7 (*Condizioni regolamentari per il riacquisto, il rimborso o l'acquisto*) - rimborsare (in tutto ma non in parte) le Obbligazioni, al loro Valore Nominale Corrente, unitamente a tutti gli interessi maturati ma non pagati fino alla data fissata per il rimborso (esclusa, e a condizione che gli stessi non siano stati cancellati in conformità alla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli interessi*)), in qualsiasi momento successivo al verificarsi di un Evento Regolamentare, a condizione che (e nella misura in cui sia richiesto dalla legge o dai regolamenti applicabili):

- (i) l'Emittente abbia inviato ai Portatori, in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*), una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso non

inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni ; e

- (ii) la circostanza che dà diritto all'Emittente di esercitare il diritto di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni non era ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

La comunicazione di rimborso anticipato sarà irrevocabile salvo quanto previsto dalla Condizione 10.9 (*Evento Attivatore successivo all'avviso di rimborso*) e della Condizione 10.10 (*Nessun avviso di rimborso dopo l'Evento Attivatore*), fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente di Pagamento (se diverso dell'Emittente).

Si ritiene che si sia verificato un "**Evento Regolamentare**" qualora intervenga una modifica (o il possibile verificarsi di una modifica che l'Autorità Rilevante consideri essere sufficientemente certa) nel trattamento regolamentare delle Obbligazioni rispetto alla loro classificazione alla Data di Emissione, la quale dia luogo, o sia probabile possa dare luogo, alla loro esclusione, in tutto o (nella misura consentita dalla Normativa Bancaria Applicabile) in parte, dal Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente o alla riclassificazione quali Fondi Propri di qualità inferiore e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, se e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, entrambe le seguenti condizioni risultino soddisfatte: **(1)** l'Autorità Rilevante ritenga tale modifica sufficientemente certa e **(2)** l'Emittente dimostri in una maniera ritenuta soddisfacente dall'Autorità Rilevante che la modifica nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

Allo scadere del periodo di preavviso sopra indicato, l'Emittente - fatte salve le disposizioni della Condizione 10.9 (*Evento Attivatore successivo all'avviso di rimborso*) e della Condizione 10.10 (*Nessun avviso di rimborso dopo l'Evento Attivatore*) - sarà tenuto a rimborsare le Obbligazioni.

10.4 Rimborso Opzionale per un Evento Fiscale

L'Emittente potrà rimborsare a propria discrezione - subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile nonché della Condizione 10.7 (*Condizioni regolamentari per il riacquisto, il rimborso o l'acquisto*) - le Obbligazioni (in tutto o in parte), al loro Valore Nominale Corrente, unitamente a tutti gli interessi maturati ma non pagati fino alla data fissata per il rimborso (esclusa, e a condizione che gli stessi non siano stati cancellati in conformità alla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli interessi*)), in qualsiasi momento successivo al verificarsi di un Evento Fiscale, a condizione che (e nella misura in cui sia richiesto dalla legge o dai regolamenti applicabili):

- (i) l'Emittente abbia inviato ai Portatori, in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*), una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni; e
- (ii) la circostanza che dà diritto all'Emittente di esercitare tale diritto di rimborso delle Obbligazioni non era ragionevolmente prevedibile alla relativa Data di Emissione.

La comunicazione di rimborso anticipato sarà irrevocabile salvo quanto previsto dalla Condizione 10.9 (*Evento Attivatore successivo all'avviso di rimborso*) e della Condizione 10.10 (*Nessun avviso di rimborso dopo l'Evento Attivatore*), fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dall'Emittente) e all'Agente di Pagamento (se diverso dell'Emittente).

Si ritiene che si sia verificato un "**Evento Fiscale**" qualora intervenga una variazione del regime fiscale relativo alle Obbligazioni, in forza del quale l'Emittente è divenuto o diverrà obbligato a pagare Importi Aggiuntivi o supplementari a causa (i) di modifiche o variazioni di disposizioni di legge o regolamento della Repubblica Italiana o di disposizioni di qualsiasi ente politico o autorità della stessa ivi operante o avente potere impositivo (ivi incluso qualsiasi trattato di cui sia parte la Repubblica Italiana) ovvero (ii) di qualsiasi modifica nell'applicazione o interpretazione ufficiale di tali leggi o regolamenti, e l'Emittente non possa sottrarsi a tale obbligo ricorrendo a misure ragionevoli dalla stessa ritenute idonee, e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, qualora e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, l'Emittente

dimostri, con piena soddisfazione dell'Autorità Rilevante, che tale variazione del regime fiscale sia rilevante e non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

Allo scadere del periodo di preavviso sopra indicato, l'Emittente - fatte salve le disposizioni della Condizione 10.9 (*Evento Attivatore successivo all'avviso di rimborso*) e della Condizione 10.10 (*Nessun avviso di rimborso dopo l'Evento Attivatore*) - sarà tenuto a rimborsare le Obbligazioni.

10.5 Nessun altro rimborso

L'Emittente non avrà il diritto di rimborsare le Obbligazioni in modo diverso da quanto previsto dalle Condizioni 10.2 (*Rimborso Opzionale dell'Emittente*), 10.3 (*Rimborso Opzionale per un Evento Regolamentare*) e 10.4 (*Rimborso Opzionale per un Evento Fiscale*) o nei casi indicati nella Condizione 10.1 (*Obbligazioni perpetue – nessuna scadenza*).

10.6 Riacquisto

L'Emittente (o le sue controllate, ove presenti) potranno – ma non saranno obbligate ad - acquistare le Obbligazioni sul mercato o in altro modo e a qualsiasi prezzo, a condizione (tra l'altro) che tutte le Cedole non scadute siano acquistate con esse. Tali Obbligazioni possono essere detenute, rivendute o, a scelta dell'acquirente, consegnate per l'annullamento.

Qualsiasi riacquisto delle Obbligazioni sarà soggetto alla Condizione 10.7 (*Condizioni regolamentari per il riacquisto, il rimborso o l'acquisto*) e al consenso dell'Autorità Rilevante e al rispetto della Normativa Bancaria Applicabile.

10.7 Condizioni regolamentari per il riacquisto, il rimborso o l'acquisto

Qualsiasi rimborso o acquisto delle Obbligazioni è soggetto al rispetto della Normativa Bancaria Applicabile, e, in particolare:

- (i) L'Emittente ha ottenuto l'approvazione preventiva dell'Autorità Rilevante ai sensi degli articoli 77 e 78 del CRR, laddove:
 - (a) alla data o prima del relativo rimborso o riacquisto, l'Emittente ha sostituito le relative Obbligazioni con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore a condizioni sostenibili per la sua capacità di reddito; oppure
 - (b) l'Emittente ha dimostrato in modo soddisfacente all'Autorità Rilevante che i suoi Fondi Propri e, se del caso, le passività ammissibili, a seguito del rimborso o dell'acquisto, supereranno i requisiti stabiliti dalla Normativa Bancaria Applicabile di un margine che l'Autorità Rilevante considera necessario; e
- (ii) in relazione a un rimborso o a un riacquisto anteriore al 5° (quinto) anniversario dalla data di Data di Emissione, è/sono verificata/e una o più delle seguenti condizioni se e nella misura in cui ciò sia richiesto ai sensi dell'articolo 78(4) del CRR o del Regolamento sugli Strumenti di Capitale CRD IV:
 - (a) alla data o prima del relativo rimborso o riacquisto, l'Emittente ha sostituito le relative Obbligazioni con strumenti di Fondi Propri di qualità uguale o superiore a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'Emittente e l'Autorità Rilevante ha consentito tale azione sulla base della determinazione che essa sarebbe vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali; oppure
 - (b) in caso di rimborso ai sensi della Condizione 10.4 (*Rimborso Opzionale per un Evento Fiscale*), l'Emittente ha dimostrato, con piena soddisfazione all'Autorità Rilevante, che si è verificato un Evento Fiscale; oppure
 - (c) in caso di rimborso ai sensi della Condizione 10.3 (*Rimborso Opzionale per un Evento Regolamentare*), l'Emittente ha dimostrato, con piena soddisfazione all'Autorità Rilevante, che si è verificato un Evento Regolamentare; oppure
 - (d) nel caso di un riacquisto di Obbligazioni, le Obbligazioni sono riacquistate per finalità di *market making* in conformità alla Condizione 10.6 (*Riacquisto*),

in ogni caso un rimborso o un riacquisto è soggetto a qualsiasi condizione o requisito alternativo o aggiuntivo applicabile di volta in volta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile.

L'Autorità Rilevante può concedere un'autorizzazione generale preventiva, per un periodo specifico non superiore a un anno, a riscattare o acquistare (anche a fini di *market making*) le Obbligazioni, nel limite di un importo predeterminato, che non supererà il minore tra i seguenti importi (i) il 10% (dieci per cento) (o qualsiasi altra soglia richiesta, tempo per tempo, dall'Autorità Rilevante) dell'importo nominale aggregato delle Obbligazioni in questione e (ii) il 3% (tre per cento) (o qualsiasi altra soglia richiesta di volta in volta dall'Autorità Rilevante) dell'attuale importo nominale aggregato degli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente in essere, subordinatamente a criteri che garantiscano che tale rimborso o acquisto sia conforme alle condizioni di cui alle lettere (a) e (b) del sottoparagrafo (i) del paragrafo precedente.

A scanso di equivoci, l'eventuale rifiuto dell'Autorità Rilevante di concedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 78 del CRR non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente.

10.8 Cancellazione

Tutte le Obbligazioni rimborsate o riacquistate e consegnate per l'annullamento come sopra indicato saranno annullate, insieme a tutte le Cedole non scadute ad esse collegate o consegnate o riacquistate con esse e non potranno essere rivendute o riemesse.

10.9 Evento Attivatore successivo all'avviso di rimborso

Qualora, dopo l'invio della comunicazione di rimborso anticipato di cui alle Condizioni 10.2 (*Rimborso Opzionale dell'Emittente*), 10.3 (*Rimborso Opzionale per un Evento Regolamentare*) e 10.4 (*Rimborso Opzionale per un Evento Fiscale*), ma prima dell'effettivo pagamento dell'importo relativo al rimborso anticipato, dovesse verificarsi un Evento Attivatore, la relativa comunicazione di rimborso anticipato si intenderà come automaticamente ritirata e priva di effetto e troveranno applicazione le disposizioni in materia di Svalutazione in conformità alla Condizione 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite*).

10.10 Nessun avviso di rimborso dopo l'Evento Attivatore.

L'Emittente non darà un avviso di rimborso anticipato ai sensi della presente Condizione 10 dopo che si sia verificato un Evento Attivatore.

11. PAGAMENTI E PRESCRIZIONE

11.1 Pagamento del capitale e degli interessi

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni (a titolo di capitale e di interessi) saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dai Portatori all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni sono detenute, in conformità alle regole e alle procedure di Monte Titoli.

11.2 Pagamenti soggetti a leggi fiscali

Il pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta con riferimento alle Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento, come indicato nella Condizione 12 (*Tassazione*). Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai portatori delle Obbligazioni in relazione a tali pagamenti.

11.3 Pagamenti nei Giorni Lavorativi

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

11.4 Prescrizione

I diritti dei Portatori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data prevista per il relativo pagamento.

12. TASSAZIONE

12.1 Pagamenti al lordo delle imposte e degli oneri fiscali

Sarà a carico dei Portatori ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovesse essere riferita alle Obbligazioni.

Tutti i pagamenti del capitale e degli interessi relativi alle Obbligazioni e alle Cedole da parte o per conto dell'Emittente saranno effettuati liberi da, e senza tener conto di, qualsiasi imposta, tassa, onere fiscale, ritenuta o deduzione, presente o futura, dovuta a o per conto della Repubblica Italiana o di qualsiasi amministrazione finanziaria o di qualsiasi autorità avente potere impositivo, salvo che tale imposta, tassa, onere fiscale, ritenuta o deduzione non sia richiesta dalla vigente normativa fiscale applicabile (o da prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria). In tal caso, e nella misura in cui il pagamento di tale imposta, tassa, onere fiscale, ritenuta o deduzione possa essere effettuato a valere sugli Elementi Distribuibili soggetti alla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli interessi*) e sia consentito dalla Normativa Bancaria Applicabile, l'Emittente corrisponderà tali importi aggiuntivi (gli "**Importi Aggiuntivi**") a valere sugli interessi (ma non sul capitale) affinché l'importo netto ricevuto dai Portatori dopo tale pagamento sia pari all'importo che sarebbe stato altrimenti riconosciuto in assenza di tale imposta, tassa, onere fiscale, ritenuta o deduzione con riferimento alle Obbligazioni o alle Cedole.

Resta in ogni caso inteso che gli Importi Aggiuntivi non saranno corrisposti in relazione a qualsiasi Obbligazione o Cedola presentata per il pagamento:

- (i) per o a titolo di imposta sostitutiva (all'aliquota d'imposta allora applicabile) ai sensi del Decreto Legislativo n. 239 o del Decreto Legislativo italiano n. 461 del 21 novembre 1997 (modificato dal Decreto Legislativo italiano n. 201 del 16 giugno 1998) (e successive modifiche o integrazioni) o delle relative norme di attuazione e in tutte le circostanze in cui le procedure previste dal Decreto Legislativo n. 239 al fine di beneficiare di un'esenzione fiscale siano state applicate (201 del 16 giugno 1998) (come eventualmente modificato o integrato) o qualsiasi altro regolamento di attuazione e in tutte le circostanze in cui le procedure previste dal Decreto Legislativo n. 239 per beneficiare di un'esenzione fiscale non siano state soddisfatte o rispettate, ad eccezione del caso in cui tali procedure non siano state soddisfatte o rispettate a causa di azioni o omissioni dell'Emittente o dei suoi agenti; oppure
- (ii) rispetto alle Obbligazioni o alle Cedole per le quali il pagamento deve essere corrisposto:
 - (a) nella Repubblica italiana; oppure
 - (b) da o per conto di un Portatore che è responsabile per tali imposte o tasse in relazione a tale Obbligazione o Cedola a causa del suo legame con la Repubblica Italiana diverso dalla semplice detenzione di tale Obbligazione o Cedola; oppure
 - (c) da o per conto di un Portatore che ha il diritto di sottrarsi a tale ritenuta o deduzione in relazione a tale Obbligazione o Cedola presentando, o procurandosi, una dichiarazione di non residenza o altra analoga richiesta di esenzione, ma non l'ha fatto; oppure
 - (d) più di 30 giorni dopo la data in cui il pagamento in questione è divenuto esigibile per la prima volta, eccetto nella misura in cui il Portatore avrebbe avuto diritto a un importo aggiuntivo presentando l'Obbligazione o la Cedola per il pagamento in tale trentesimo giorno, assumendo che tale giorno fosse stato un Giorno Lavorativo; oppure
 - (e) in caso di pagamento a una persona giuridica non residente in Italia o a una persona fisica non residente in Italia, nella misura in cui gli interessi o altri importi sono pagati a una persona giuridica non residente in Italia o a una persona fisica non residente in Italia che è residente in un paese che non consente uno scambio di informazioni soddisfacente con la Repubblica italiana.

L'Emittente non avrà alcun obbligo di pagare Importi Aggiuntivi in relazione alle Obbligazioni e alle Cedole o di indennizzare in altro modo un investitore per qualsiasi ritenuta o deduzione richiesta dalle norme della Sezione 1471-1474 dell'U.S. Internal Revenue Code del 1986, come modificato, da qualsiasi regolamento o accordo ivi previsto, da interpretazioni ufficiali dello stesso, o da qualsiasi legge di attuazione di un accordo intergovernativo

("Ritenuta FATCA").

12.2 Giurisdizione fiscale

Se l'Emittente diventa soggetto in qualsiasi momento a una giurisdizione fiscale diversa dalla Repubblica Italiana, i riferimenti alla Repubblica Italiana contenuti nel presente Regolamento saranno interpretati come riferimenti alla Repubblica Italiana e/o a tale altra giurisdizione.

Nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Regolamento, l'Emittente sarà autorizzato a trattenere o dedurre qualsiasi Ritenuta FATCA come conseguenza del fatto che un titolare, un Titolare Effettivo o un intermediario che non sia un agente dell'Emittente non abbia diritto a ricevere pagamenti esenti da Ritenuta FATCA.

13. EVENTO DI DEFAULT

In caso di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Testo Unico Bancario o di liquidazione volontaria dell'Emittente ai sensi delle pertinenti disposizioni del Codice Civile e/o dell'articolo 96-*quinquies* del Testo Unico Bancario e/o di scioglimento o liquidazione dell'Emittente, diversi da una Riorganizzazione Approvata (un "**Evento di Default**"), allora ogni Obbligazione può, mediante comunicazione scritta indirizzata dal Portatore della stessa all'Emittente e consegnata all'Emittente, essere dichiarata immediatamente scaduta ed esigibile, per cui diventerà immediatamente scaduta ed esigibile senza ulteriori azioni o formalità.

I diritti dei Portatori in caso di scioglimento o liquidazione dell'Emittente saranno calcolati sulla base del Valore Nominale Corrente delle Obbligazioni, più gli interessi maturati (esclusi gli interessi cancellati ai sensi della Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli Interessi*)) e qualsiasi Importo Aggiuntivo dovuto ai sensi della Condizione 12 (*Tassazione*). Nessun pagamento sarà effettuato ai Portatori prima che tutti gli importi dovuti, ma non pagati, a tutti gli altri creditori dell'Emittente che sono antergati ai Portatori, come descritto nella Condizione 6 (*Status e subordinazione delle Obbligazioni*) siano stati pagati dall'Emittente, come accertati dal liquidatore.

Nessun rimedio (incluso qualsiasi rimedio ai sensi del Codice Civile) nei confronti dell'Emittente, al di fuori di quanto specificamente previsto dal presente Regolamento, sarà disponibile per i Portatori, sia per il recupero degli importi dovuti in relazione alle Obbligazioni e alle relative Cedole, sia in relazione a qualsiasi violazione da parte dell'Emittente di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Regolamento.

Resta espressamente inteso che l'adozione di qualsiasi misura di prevenzione della crisi o di gestione della crisi in relazione all'Emittente ai sensi della BRRD o di qualsiasi procedura(e) di risoluzione o concorsuale imposta da un'autorità di risoluzione in relazione all'Emittente, non costituisce un Evento di Default ai sensi della presente Condizione 13 (*Evento di Default*).

14. AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI PAGAMENTO

14.1 L'"**Agente di Pagamento**" iniziale e l'"**Agente di calcolo**" iniziale e i rispettivi indirizzi di recapito iniziali sono i seguenti:

Agente di Pagamento:

Banco Azzoaglio P. Azzoaglio SPA

Via Andrea Doria 17

12073 CEVA

Agente di calcolo:

Banco Azzoaglio P. Azzoaglio SPA

Via Andrea Doria 17

12073 CEVA

L'Agente di Pagamento e l'Agente di Calcolo si riservano il diritto di cambiare in qualsiasi momento gli indirizzi di

recapito sopraindicati con un altro indirizzo nella Repubblica Italiana.

- 14.2 L'Emittente si riserva il diritto di modificare o revocare in qualsiasi momento la nomina dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Pagamento e di nominare un altro Agente di Calcolo o ulteriori o altri Agenti di Pagamento. L'Emittente manterrà in ogni momento un Agente di Pagamento e un Agente di Calcolo. Qualsiasi variazione, cessazione, nomina o modifica di un Agente di Pagamento o di un Agente di Calcolo o dei loro indirizzi di recapito dovrà essere prontamente comunicata ai Portatori in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*).
- 14.3 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Pagamento (se diversi dall'Emittente) agiscono esclusivamente in qualità di agenti dell'Emittente e non assumono alcun obbligo né alcun rapporto di agenzia o di fiducia nei confronti di alcun Portatore di Obbligazioni.

15. RAPPRESENTANTE DEI PORTATORI, MODIFICA E RINUNCIA

15.1 Assenza di rappresentatività

Ai sensi dell'art. 12 del TUB non si applicano gli artt. 2415 e ss. del Codice Civile. Per le Obbligazioni non è dunque prevista alcuna forma di rappresentanza dei Portatori e non è prevista alcuna costituzione di organi rappresentativi degli stessi.

15.2 Modifica e rinuncia; riorganizzazione approvata

Il presente Regolamento non potrà essere modificato senza la preventiva approvazione dell'Autorità Rilevante (ove applicabile).

Senza il consenso dei Portatori, l'Emittente potrà apportare qualsiasi modifica al presente Regolamento, alle Obbligazioni e alle Cedole che sia (a) volta a sanare o correggere qualsiasi ambiguità o disposizione errata o incoerente in esse contenuta, o che sia di natura formale, minore o tecnica, o (b) a giudizio esclusivo dell'Emittente, non pregiudizievole per gli interessi dei Portatori, o (c) volta a correggere un errore manifesto o (d) volta a conformarsi a disposizioni obbligatorie di legge. Tali modifiche saranno vincolanti per i Portatori e saranno notificate ai Portatori di Obbligazioni in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*) non appena possibile.

Non sarà necessario il consenso dei Portatori per una Riorganizzazione Approvata, a condizione che l'Emittente fornisca un avviso ai Portatori specificando la data fissata per la Riorganizzazione Approvata ed indichi le circostanze in base alle quali il consolidamento, la fusione, la cessione o il trasferimento o qualsiasi altra operazione proposta sia qualificata come una Riorganizzazione Approvata. Qualsiasi Riorganizzazione Approvata sarà notificata ai Portatori in conformità alla Condizione 17 (*Comunicazioni*).

15.3 Modifica a seguito di un evento regolamentare o fiscale, o per garantire l'efficacia o l'applicabilità del bail-in

Se in qualsiasi momento si verifica un Evento Fiscale o un Evento Regolamentare, o al fine di assicurare l'efficacia e l'applicabilità della Condizione 20 (*Riconoscimento del Potere di Bail-in*), l'Emittente, previo avviso e consenso dell'Autorità Rilevante, ove richiesto, (senza alcun requisito per il consenso o l'approvazione dei Portatori) e dopo aver dato un preavviso non inferiore a 30 (trenta) e non superiore a 60 (sessanta) giorni ai Portatori (il quale preavviso sarà irrevocabile, salvo il caso in cui si verifichi un Evento Attivatore e il relativo avviso sarà automaticamente revocato e non avrà alcun valore ed effetto e si applicherà la Svalutazione in conformità alla Condizione 9 (*Meccanismo di Assorbimento delle Perdite*)), potrà in qualsiasi momento modificare i termini delle Obbligazioni in modo che esse rimangano o, a seconda dei casi, diventino Strumenti Qualificati, a condizione che tale variazione non dia luogo ad alcun diritto dell'Emittente di rimborsare i titoli modificati o fornisca altrimenti all'Emittente un diritto di rimborso ai sensi del presente Regolamento.

Ai fini della presente Condizione 15.3 il termine "**Strumenti Qualificati**" indica gli strumenti, siano essi di debito, di capitale o altro, emessi direttamente o indirettamente dall'Emittente che (1) contengano condizioni tali da soddisfare i requisiti minimi vigenti ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile per essere classificati nel Capitale di Classe 1 dell'Emittente; (2) prevedano un *ranking* almeno pari a quello delle Obbligazioni; (3) abbiano almeno lo stesso tasso di interesse e le stesse Date di Pagamento di quelle di volta in volta applicabili alle Obbligazioni; (4) abbiano gli stessi diritti di rimborso delle Obbligazioni; (5) conservano qualsiasi diritto esistente ai sensi delle Obbligazioni a qualsiasi interesse maturato che non sia stato pagato (che non sia stato cancellato) in relazione al periodo a partire dalla Data di Pagamento (compresa) che precede di poco la data di variazione (ma sempre con riserva del diritto o dell'obbligo dell'Emittente di cancellare successivamente qualsiasi interesse maturato in conformità ai termini delle Obbligazioni); e (6) siano assegnati (o mantengano), se del caso, gli stessi rating di credito con le stesse prospettive assegnati alle Obbligazioni dalle agenzie di credito sollecitate dall'Emittente

immediatamente prima di tale variazione, a meno che qualsiasi declassamento non sia attribuibile esclusivamente all'efficacia e all'applicabilità della Condizione 20 (*Riconoscimento del potere di bail-in*); e (7) in casi diversi da quello relativo all'efficacia e all'applicabilità della Condizione 20 (*Riconoscimento del Potere di Bail-in*), abbiano condizioni che non siano materialmente meno favorevoli per i Portatori, certificate dall'Emittente che agisce ragionevolmente dopo aver consultato una banca d'investimento o un consulente finanziario di livello internazionale indipendente rispetto alle condizioni delle Obbligazioni.

16. ULTERIORI EMISSIONI

L'Emittente può di volta in volta, senza il consenso dei Portatori, creare ed emettere ulteriori Obbligazioni aventi gli stessi termini e condizioni delle Obbligazioni sotto tutti gli aspetti (o sotto tutti gli aspetti ad eccezione del primo pagamento degli interessi) in modo da formare un'unica serie con le Obbligazioni.

17. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e gli avvisi ai Portatori saranno validi ed efficaci se pubblicati, ove non diversamente previsto dalla legge, su un primario quotidiano in lingua italiana a diffusione generale in Italia (presumibilmente "Il Sole 24 Ore" a scelta dell'Emittente o, a discrezione dell'Emittente, sul sito internet dell'Emittente (www.azzoaglio.it)).

Qualsiasi comunicazione o avviso di questo tipo si considererà dato alla data della prima pubblicazione (o, se è richiesta la pubblicazione su più di un giornale, alla prima data in cui la pubblicazione sarà stata effettuata sui giornali richiesti o sul sito web dell'Emittente). I Portatori si considereranno a tutti gli effetti a conoscenza del contenuto di qualsiasi comunicazione o avviso dato ai Portatori delle Obbligazioni.

Tutte le comunicazioni dei Portatori delle Obbligazioni all'Emittente potranno essere effettuate per iscritto mediante (i) lettera raccomandata a/r alla sede legale pro tempore dell'Emittente (che alla Data di Emissione è Via Andrea Doria, 17 – 12073 Ceva) ovvero (ii) posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Emittente: direzione@pec.azzoaglio.it.

18. ARROTONDAMENTO

Ai fini dei calcoli di cui al presente Regolamento, tutte le percentuali risultanti dai calcoli saranno arrotondate, se necessario, al centomillesimo di punto percentuale più vicino (con lo 0,000005 per cento arrotondato allo 0,00001 per cento).

19. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

19.1 Legge applicabile e giurisdizione

Il Regolamento e le Obbligazioni (e qualsiasi obbligazione extracontrattuale ad essa connessa) sono disciplinate e dovranno essere interpretate in conformità alle leggi della Repubblica Italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni e/o al Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cuneo.

19.2 Non esclusività

La Condizione 19.1 non limiterà (e non dovrà essere interpretato in modo tale da) il diritto di qualsiasi Portatore di intraprendere procedimenti dinanzi qualsiasi altro organo giurisdizionale competente, né l'avvio di procedimenti in una o più giurisdizioni precluderà l'avvio di procedimenti in qualsiasi altra giurisdizione (attualmente o meno) se, e nella misura in cui, ciò sia consentito dalla legge.

20. RICONOSCIMENTO DEL POTERE DI BAIL-IN

Senza pregiudizio per qualsiasi disposizione del presente Regolamento o qualsiasi altro accordo, intesa o convenzione tra l'Emittente e qualsiasi Portatore, e fatto salvo l'articolo 55(1) della BRRD, per l'effetto della sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni, ciascun Portatore riconosce e accetta:

- (a) gli effetti dell'esercizio del Potere di Bail-in da parte dell'Autorità Rilevante in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile in vigore nella Repubblica Italiana (inclusa, *inter alia*, qualsiasi disposizione di implementazione della BRRD, tra le quali, *inter alia*, i Decreti Attuativi della BRRD), esercizio che può risultare, *inter alia*, (1) nella riduzione, totale o parziale, del Valore

Nominale delle Obbligazioni unitamente a qualsiasi interesse maturato e non pagato e a qualsiasi Importo Aggiuntivo (ove applicabile); (2) nella conversione, totale o parziale, del valore nominale delle Obbligazioni, unitamente a qualsiasi interesse maturato e non pagato e a qualsiasi Importo Aggiuntivo (ove applicabile), in azioni ordinarie, altri strumenti o passività dell'Emittente o di un'altra entità, anche attraverso la modifica o variazione del presente Regolamento; (3) nella cancellazione delle Obbligazioni o del relativo valore nominale unitamente a qualsiasi interesse maturato e non pagato e a qualsiasi Importo Aggiuntivo (ove applicabile), e (4) nella modifica della durata delle Obbligazioni o nella modifica dell'Importo degli Interessi e/o del Tasso di Interesse o delle Date di Pagamento, ivi inclusa la sospensione del relativo pagamento; e

- (b) le possibili modifiche e variazioni del presente Regolamento, come ritenute necessarie dall'Autorità Rilevante, per dare effetto all'esercizio del Potere di Bail-in.

L'esercizio del Potere di Bail-in da parte dell'Autorità Rilevante non costituirà un inadempimento o un Evento di Default e il presente Regolamento rimarrà in vigore a tutti gli effetti, salvo se modificate dall'Autorità Rilevante in conformità alla presente Condizione 20.

Inoltre, qualsiasi riduzione, cancellazione e/o conversione in azioni ordinarie o altre passività (i) del Valore nominale delle, e/o (ii) di qualsiasi distribuzione a valere sulle, Obbligazioni, a seguito dell'esercizio del Potere di Bail-in dell'Autorità Rilevante è distinta e separata dalle previsioni di cui alla Condizione 8 (*Cancellazione del pagamento degli interessi*) e alla Condizione 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite*).

Una volta avuta comunicazione, da parte dell'Autorità Rilevante, dell'esercizio di un Potere di Bail-in, l'Emittente dovrà darne pronta comunicazione ai Portatori ai sensi della Condizione 17 (*Comunicazioni*). Rimane inteso che il mancato invio della sopracitata comunicazione preventiva non avrà alcun effetto e non inficerà l'esercizio del Potere di Bail-in.